



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 258

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 febbraio 2008

INDICE**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	Pag.	9
7 ^a - Istruzione	»	12
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	17

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	18
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	45

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag.	47
---	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 27 febbraio 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2012) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente DINI introduce brevemente l'esame del disegno di legge n. 2012 e cede la parola ai relatori.

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore CASSON (*PD-Ulivo*), relatore per la 2^a Commissione, il quale rileva che il disegno di legge, oltre a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce norme sostanziali e processuali volte ad adeguare l'ordinamento interno.

Nel rilevare l'urgenza della ratifica, il relatore richiama in primo luogo la delicatezza della materia, in considerazione dei rischi prodotti dall'utilizzazione delle reti informatiche e dalla trasmissione di informazioni tramite esse ai fini della commissione di reati. In secondo luogo mette in luce la necessità dell'acquisizione di prove genuine che possano essere utilizzate nel corso dei procedimenti penali in tema di criminalità informatica.

Al riguardo egli rileva che la Convenzione contiene un adeguato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco, da una parte la tutela dei diritti umani fondamentali, dall'altra l'esigenza di intervenire per reprimere l'illecita utilizzazione degli strumenti informatici.

Dopo aver rilevato che la Convenzione europea prevede adeguate forme di cooperazione internazionale anche nell'ipotesi in cui non siano state stipulate convenzioni *ad hoc* fra gli Stati membri, il relatore si sofferma sulle norme di diritto sostanziale e processuale introdotte con il disegno di legge di ratifica.

Quanto agli interventi sostanziali, sottolinea, da una parte, l'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'altra l'estensione della responsabilità penale anche alle società e alle persone giuridiche. In particolare si sofferma sui nuovi illeciti informatici introdotti nel codice penale con gli articoli 635-bis (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*), 635-ter (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*), 635-quater (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*). Di particolare rilievo è, ad avviso del relatore, l'introduzione del reato di frode informatica posto in essere da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l'introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede forme di sanzione pecuniaria per quote a seconda della gravità del reato commesso.

Il relatore passa quindi all'esame delle norme relative alle modifiche al codice di procedura penale, rilevando che il disegno di legge in titolo interviene sui mezzi di ricerca della prova, sia sulle ispezioni, sia sulle perquisizioni, sia sui sequestri, nonché sulle modalità di custodia del materiale informatico acquisito. Al riguardo, egli sottolinea la necessità di assicurare il mezzo di prova, garantendo la immodificabilità dell'originale e la conformità delle eventuali copie.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 10 che, novellando l'articolo 132 del codice in materia di dati personali, attribuisce al Ministero dell'interno il potere di ordinare agli operatori di servizi informatici o telematici la conservazione e la protezione dei dati relativi al traffico telematico, introducendo altresì adeguate garanzie al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini coinvolti.

Quanto alla competenza, il relatore concorda con la scelta, contenuta all'articolo 11, di concentrare la competenza per tutti i reati in esame in capo al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, anche in considerazione della competenza funzionale che tale giudice ha per quanto concerne i reati di mafia e di criminalità organizzata, spesso posti in essere attraverso illeciti informatici.

Il relatore auspica infine una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, considerando la rilevanza della materia e tenendo conto del fatto che, all'articolo 12, il disegno di legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del fondo per il contrasto della pedopor-

nografia su *internet* per far fronte alle esigenze repressive di reati di così odiosa natura.

Il relatore per la 3^a Commissione LIVI BACCI (*PD-Ulivo*) riferisce alle Commissioni riunite sull'Accordo in titolo, volto a realizzare una stretta cooperazione giudiziaria internazionale, attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali, per fronteggiare i fenomeni di criminalità informatica transfrontalieri. Questi fenomeni sono in rapidissima espansione, in conseguenza della straordinaria crescita di basi dati costruite per finalità pubbliche e private, del loro crescente valore economico sul mercato, dell'espansione della strumentazione informatica e del progresso e della sofisticazione delle tecnologie. La criminalità informatica attenta, tra l'altro, ai diritti di proprietà, alla riservatezza e all'integrità dei minori ed opera in modo diffuso con modalità in continua evoluzione. Essa travalica le frontiere tradizionali e per il suo contrasto, e per la globalizzazione delle reti, necessita la più ampia e moderna cooperazione internazionale. Al riguardo ricorda che il Consiglio d'Europa era già intervenuto sul tema con le raccomandazioni n. R(89)9, sulla criminalità correlata all'elaboratore, e n. R(95)13, sui profili di procedura penale collegati alle tecnologie dell'informazione.

Nel merito, la Convenzione in esame è articolata in quattro capitoli. In primo luogo si dispone l'adozione, a livello nazionale, di talune misure di diritto penale sostanziale. Esse attengono all'accesso illegale a tutto o a parte di un sistema informatico (articolo 2); alle intercettazioni illegali effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche (articolo 3); all'attentato all'integrità dei dati e dei sistemi informatici (articoli 4 e 5); all'abuso intenzionale, e senza autorizzazione, di dispositivi, nonché di parole chiave (*password*) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico (articolo 6). Quest'ultima disposizione reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi citati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno dei reati più innanzi indicati. La Convenzione prevede, inoltre, all'articolo 7 la repressione delle falsificazioni informatiche nonché la repressione, all'articolo 8, della frode informatica. Altra importante infrazione prevista dalla Convenzione è quella relativa alla produzione, intenzionale e illecita, mediante un sistema informatico, di materiale pornografico minorile, nonché l'offerta o la messa a disposizione, la diffusione o la trasmissione ovvero il procacciamento per sé o altri o il possesso di tale materiale (articolo 9). La Convenzione contempla, poi, l'infrazione legata agli attentati alla proprietà intellettuale e ai delitti commessi deliberatamente a livello commerciale mediante sistemi informatici (articolo 10).

La seconda parte della Convenzione contiene le misure procedurali che riguardano il perseguimento dei citati reati mentre la terza parte della Convenzione prevede le norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale. Esse si sviluppano secondo le tre direttrici principali indicate all'articolo 23: in primo luogo, le Parti devono cooperare le une con

le altre nella misura più ampia possibile; in secondo luogo, la cooperazione deve estendersi a tutte le infrazioni penali legate a sistemi o dati informatici, così come alla raccolta delle prove sotto forma elettronica; in terzo luogo, la cooperazione deve tener conto dell'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali relativi alla cooperazione internazionale in materia penale. L'ultima parte della Convenzione prevede le clausole finali relative alla firma, all'entrata in vigore e agli effetti della Convenzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto che l'articolazione della Convenzione consente di adattarla alla rapida evoluzione di fenomeni oggetto di contrasto, e dell'inserimento, nel disegno di legge in esame, della messa a disposizione di congrue risorse, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il presidente DINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CENTARO (*FI*), pur riconoscendo la rilevanza della materia e la conseguente esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, esprime perplessità su alcune delle norme di adeguamento introdotte con il provvedimento.

In primo luogo si sofferma sull'articolo 3 che, nel novellare l'articolo 491-*bis* del codice penale, ritiene incongrua sia l'attribuzione dell'efficacia probatoria al documento informatico in sé considerato, sia la conseguente soppressione del secondo periodo, volto a definire cosa debba intendersi per documento informatico. In proposito egli osserva che ad avere efficacia probatoria – come correttamente statuisce il testo originario dell'articolo 491-*bis* del codice penale – non sia tanto il documento informatico, quanto piuttosto i dati e le informazioni in esso contenute.

In secondo luogo egli esprime un giudizio critico nei confronti delle modalità di formulazione dei nuovi reati introdotti agli articoli 635-*ter* e seguenti, in particolare rilevando la contraddizione tra la fattispecie criminosa di cui al primo comma dell'articolo 635-*quater*, che punisce la distruzione e il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, e l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 635-*quinqüies*, che prevede una pena maggiore nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema. Al riguardo egli prevede che l'interprete sarà costretto ad una difficile opera esegetica dal momento che, alla luce della nuova normativa, la medesima condotta di danneggiamento, da una parte integra un autonomo titolo di reato, dall'altra costituisce circostanza aggravante di un altro reato.

L'oratore esprime infine ulteriori dubbi circa la scelta di concentrare, in capo alla procura distrettuale, la competenza su tali reati, paventando il rischio che l'attività investigativa e giudiziaria di tali procure possa subire paralisi o rallentamenti, in quanto già l'articolo 51 del codice di procedura penale attribuisce a tali uffici la competenza su reati particolarmente complessi quali quelli afferenti al settore della criminalità organizzata.

Interviene brevemente il senatore D'AMBROSIO (*PD-Ulivo*), il quale, nell'esprimere il suo dissenso rispetto alle osservazioni del senatore Centaro, ritiene non esservi contraddizione tra la fattispecie prevista all'articolo 635-*quater* e la circostanza aggravante di cui all'articolo 635-*quinquies*, osservando che la fattispecie aggravata, a differenza del reato semplice, configura l'ipotesi di un danneggiamento permanente e irreversibile del supporto informatico.

Quanto alle critiche in ordine alla attribuzione della competenza al giudice distrettuale, l'oratore ne condivide la scelta, considerando che la repressione di reati di tale natura richiede competenze adeguate che solo uffici strutturati possono garantire, eventualmente anche attraverso la creazione di uffici specializzati.

Il presidente DINI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il senatore CASSON (*PD-Ulivo*), relatore per la 2^a Commissione, il quale, pur riconoscendo che la formulazione di alcune fattispecie di reato presenti alcune incongruenze, peraltro facilmente risolvibili in sede interpretativa, ritiene auspicabile che il Senato approvi il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa internazionale in una materia così delicata e di così stringente attualità.

Quanto alla competenza, il relatore dissente dai rilievi critici formulati dal senatore Centaro, ritenendo la scelta funzionale ad una più efficace repressione del crimine informatico.

Interviene in replica il sottosegretario alla giustizia LI GOTTI il quale, nel condividere le osservazioni del relatore, senatore Casson, osserva che la concentrazione, in capo al giudice distrettuale, della competenza sui reati di criminalità informatica è coerente con la *ratio* sottesa alle scelte legislative degli ultimi anni che hanno progressivamente attribuito agli uffici distrettuali una generale competenza su materie che attengono ai diritti di libertà.

Auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI replica ai senatori intervenuti nel dibattito, sottolineando l'importanza dell'Accordo in esame. Al riguardo esprime l'auspicio di una rapida conclusione del relativo *iter* parlamentare al fine di procedere alla ratifica in tempi brevi.

Il presidente DINI mette in luce la rilevanza dell'Accordo in titolo, osservando che, pur sottoscritto nel 2001, si pone in linea con le problematiche attuali per quanto concerne, ad esempio, le intercettazioni telefoniche senza autorizzazione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, le Commissioni riunite approvano, infine, all'unanimità, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,40.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008

138^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIULIANO, riscontrato che la Commissione non è in numero legale per iniziare i propri lavori, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per 20 minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a Presidente della Lega navale italiana (n. 66)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Giulio MARINI (*FI*) illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato alla carica di Presidente della Lega Navale italiana, che costituisce un ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse, operante sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e dei trasporti e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Tenuto conto delle doti personali e professionali e dei precedenti di carriera nella Marina militare dell'ammiraglio De Donno, ritiene che egli possieda i requisiti necessari all'assolvimento delle funzioni connesse alla carica, che peraltro già sta rivestendo da un mandato, invitando la Commissione ad esprimere pertanto un parere favorevole alla nomina.

Sulla proposta si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore ZANONE (*PD-Ulivo*), il quale coglie l'occasione per porre una questione di carattere generale, segnalando che dal *curriculum* del candidato emerge che, dopo la cessazione dalle funzioni di Capo di Stato maggiore della Marina, a partire dal 6 luglio 2004, l'ammiraglio De Donno ha ricoperto la carica di Presidente della Agusta. Pur rilevando che senz'altro il candidato presenta un *curriculum* di prim'ordine che lo rende idoneo all'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, egli ritiene che questa circostanza imponga ancora una volta una riflessione in ordine all'opportunità che soggetti provenienti dai vertici delle Forze armate vadano ad assumere, immediatamente dopo la cessazione del loro incarico, incarichi presso industrie operanti nel settore della Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, il presidente GIULIANO pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che è approvata, risultando dodici voti favorevoli, due astenuti e una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*), GIULIANO (*FI*), CANTONI (*FI*) (in sostituzione del senatore Guzzanti), PEGORER (*PD-Ulivo*) (in sostituzione del senatore Latorre), MONGIELLO (*PD-Ulivo*) (in sostituzione del senatore Maccanico), Giulio MARINI (*FI*), NESSA (*FI*), NIEDDU (*PD-Ulivo*), PERRIN (*Aut*), PIGLIONICA (*PD-Ulivo*), RAMPONI (*AN*), SELVA (*FI*), GIAMBRONE (*Misto-IdV*) (in sostituzione del senatore Turigliatto), VILLECCO CALIPARI (*PD-Ulivo*) e ZANONE (*PD-Ulivo*).

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 65)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Giulio MARINI (*FI*) illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato e descrive le funzioni svolte dall'ente; raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, il presidente GIULIANO mette ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che è approvata, risultando dodici voti favorevoli, uno contrario, un astenuto e una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*), GIULIANO (*FI*), CANTONI (*FI*) (in sostituzione del senatore Guzzanti), PEGORER (*PD-Ulivo*) (in sostituzione del senatore Latorre), MONGIELLO (*PD-Ulivo*) (in sostituzione del senatore Maccanico), Giulio MARINI (*FI*), NESSA (*FI*), NIEDDU (*PD-Ulivo*), PERRIN (*Aut*), PIGLIONICA (*PD-Ulivo*), RAMPONI (*AN*), SELVA (*FI*), GIAMBRONE (*Mi-*

sto-IdV) (in sostituzione del senatore Turigliatto), VILLECCO CALIPARI
(*PD-Ulivo*) e ZANONE (*PD-Ulivo*).

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008

152^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Danielle Mazzonis e Marcucci.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2008 (n. 216)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (*PD-Ulivo*), la quale rammenta che la legge n. 237 del 1999 prevede a decorrere dal 2000 stanziamenti a regime a favore di Comitati e di Edizioni nazionali. In particolare, per l'anno 2008 è disposto un contributo pari a 6.713.940 euro su cui grava tuttavia una decurtazione pari circa al 16 per cento a seguito dell'ultima legge finanziaria; di conseguenza, ciascun importo è stato ridotto in proporzione.

Manifesta successivamente una valutazione positiva sul metodo di lavoro della Consulta, che ha recepito i reiterati inviti rivoltile dalle Commissioni parlamentari affinché fossero compiute scelte attente al merito delle singole iniziative. Registra quindi con soddisfazione una tendenza, che auspica essere irreversibile, orientata a valorizzare i progetti più meritevoli in termini di rilevanza nazionale.

Dà indi conto delle nuove proposte di Comitati nazionali beneficiarie del finanziamento nonché delle Edizioni nazionali che riceveranno i contributi statali, rilevando con favore che i progetti finanziati sono contenuti nel numero e che riguardo ad essi sono stati applicati criteri rigorosi e puntuali.

Esprime infine rammarico con riferimento al decremento di fondi, auspicando che possano essere reperite risorse aggiuntive.

Nel dibattito interviene il senatore MARCONI (*UDC*), il quale manifesta a sua volta un giudizio positivo sui criteri adottati dalla Consulta, che hanno condotto a scelte coerenti soprattutto per quanto attiene al finanziamento dei soli centenari, tralasciando anniversari di altro tipo.

Quanto alle esclusioni, ravvisa adeguate motivazioni nel lavoro della Consulta, svolto senza preclusioni preconcrete o ideologiche, bensì ispirato a ragioni oggettive. Suggerisce poi di tener conto di quei progetti già finanziati in passato ovvero percettori di altre risorse, segno di credibilità dell'iniziativa, pur evitando che l'attività si prolunghi eccessivamente nel tempo.

Manifesta tuttavia perplessità circa i criteri stabiliti dalla legge in quanto riducono il margine di iniziativa del Ministero al fine di colmare lacune di particolare importanza.

Domanda indi delucidazioni circa il controllo del Governo sulla rendicontazione delle attività realmente svolte, in quanto occorrerebbe a suo giudizio valutare quante risorse vengono destinate all'attività culturale e quante invece a spese di segreteria e di gestione, che dovrebbero comunque essere inferiori rispetto al finanziamento dell'intero progetto.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*), nel registrare una controtendenza positiva rispetto al passato mirante a selezionare adeguatamente i Comitati, invita l'Esecutivo a prestare particolare attenzione ai progetti che ineriscono al medesimo personaggio o alla medesima celebrazione, onde evitare possibili sovrapposizioni.

Osserva altresì con favore che le deroghe al criterio di preferenza per i centenari sono state limitate; tra queste manifesta particolare soddisfazione per il rifinanziamento del Comitato nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita del Pinturicchio, augurandosi che la Commissione possa in futuro prendere parte ad alcune di queste iniziative.

Il senatore AMATO (*FI*) si compiace per il rifinanziamento del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Garibaldi nonché per l'inserimento tra le nuove proposte del Comitato nazionale concernente il fumetto italiano.

Nel manifestare soddisfazione per il contributo a favore delle celebrazioni per il 4° centenario della invenzione del cannocchiale da parte di Galileo Galilei, che si colloca peraltro a parziale compensazione di iniziative parlamentari non confluite in finanziaria, chiede chiarimenti in ordine alla destinazione degli stanziamenti concernenti le celebrazioni pucciniane, atteso che numerosi soggetti si sono fatti promotori di analoghe iniziative.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice SOLIANI (*PD-Ulivo*), la quale nel rallegrarsi per le valutazioni positive espresse, manifesta tuttavia rammarico per il fatto che la conclusione anticipata

della legislatura impedisce di consolidare la tendenza innovativa inaugurata. Si augura pertanto che anche nella prossima legislatura possa continuare il proficuo lavoro svolto.

Si associa poi all'auspicio del senatore Asciutti affinché la Commissione possa partecipare in veste formale ad alcuni eventi celebrativi, onde poterne valutare la realizzazione concreta e testimoniare l'attenzione del Parlamento su aspetti culturali di rilevanza nazionale.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario MARCUCCI, il quale esprime un particolare ringraziamento alla Commissione per la tempestività dei lavori che consente l'insediamento dei Comitati senza pregiudicarne l'attività.

Nel rimarcare il proficuo lavoro compiuto dalla Consulta, anche rispetto ai rilievi sollevati in passato dalle Commissioni parlamentari, fa presente al senatore Marconi che il Ministero può comunque intervenire colmando le eventuali lacune in assenza di proposte specifiche. In proposito, precisa tuttavia che tale valutazione richiede tempi non definibili *a priori* atteso che i Comitati celebrativi durano normalmente tre anni.

Per quanto riguarda il rendiconto delle spese effettuate, puntualizza che il controllo del Governo non incide sul merito della gestione ma è esclusivamente di natura contabile, considerata l'autonomia di ciascun Comitato, i cui componenti generalmente non percepiscono compensi.

In ordine alla valorizzazione dei soli centenari, sottolinea che nel caso del Pinturicchio e delle celebrazioni pucciniane non è stata disposta alcuna nuova deroga in quanto si tratta di rifinanziamenti; rileva comunque che il Comitato celebrativo di Puccini ha avuto una durata eccessivamente dilatata tanto più che l'anno centrale per l'iniziativa è il 2008. In proposito, risponde al senatore Amato asserendo che, nonostante la pluralità di iniziative in campo, i contributi in esame vanno a beneficio del Comitato ufficiale.

Si augura infine che la Consulta, in carica per un triennio, possa proseguire il suo operato in maniera virtuosa.

Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 217)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la presidente relatrice Vittoria FRANCO (*PD-Ulivo*), la quale precisa anzitutto che sull'atto in titolo non si è ancora

espressa la Conferenza Stato-Regioni e non è pertanto possibile concluderne l'esame in data odierna.

Dopo aver rammentato che le maggiori perplessità emerse nella predetta Conferenza riguardano in verità le modifiche al Codice per la parte relativa al paesaggio, rileva che gli interventi correttivi si riferiscono comunque al testo del 2004, già modificato nel 2006 sulla base di una previsione biennale prorogata fino al 1° maggio prossimo.

Nel rinviare al testo scritto della propria relazione, che mette a disposizione dei Commissari, sottolinea poi come le misure previste non alterino certamente l'impianto del Codice ma introducano invece elementi più certi di tutela.

Si sofferma indi sulle misure di maggior rilievo, tra cui cita in primo luogo quelle derivanti da accordi internazionali nel frattempo stipulati, come ad esempio le Convenzioni Unesco sulla diversità culturale e sul patrimonio immateriale.

Altre modifiche, prosegue, riguardano la circolazione internazionale delle opere d'arte e la tutela dei beni archivistici. A tale ultimo riguardo, registra positivamente il ritorno alla gestione centralizzata presso l'archivio di Stato, che supera una precedente frammentazione in favore di un archivio separato della Presidenza del Consiglio dei ministri (il cui regolamento attuativo non è stato peraltro ancora predisposto), nonché l'istituzione di sezioni separate per la conservazione di documenti relativi ad affari esauriti da oltre quaranta anni.

Ella richiama altresì la definizione di disposizioni più rigorose relativamente al patrimonio degli enti ecclesiastici che, a seguito di alcune modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, finivano per restare esclusi dalla normativa di tutela.

Illustra infine la nuova configurazione della professione di restauratore che si augura possa incontrare il favore degli interessati, portando a compimento un processo che affonda nel tempo le sue radici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta della PRESIDENTE la Commissione conviene di tornare a riunirsi mercoledì prossimo, 5 marzo, alle ore 11, per concludere l'esame dell'atto n. 217, nel presupposto che la Conferenza Stato-Regioni esprima il prescritto parere prima di quella data.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 216**

«La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'Elenco in titolo,

valutata favorevolmente la concentrazione delle risorse su un numero ristretto di iniziative, tutte di indiscutibile valenza nazionale,

espresso compiacimento per il lavoro della Consulta, che ha correttamente applicato i criteri previsti dalla legge nell'esame delle molteplici richieste di finanziamento pervenute,

esprime parere favorevole, manifestando tuttavia rammarico per la riduzione dei fondi disponibili e auspicando ancora una volta che siano rinvenute risorse aggiuntive da destinare allo scopo».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del prescritto numero legale, necessario per procedere all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio, il presidente SODANO, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 febbraio 2008

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

*Intervengono il Direttore di RAI Parlamento, Giuliana DEL
BUFALO, e i Vicedirettori Alberto MACCARI e Gianni Scipione ROSSI.*

La seduta inizia alle 18,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che in data 22 febbraio scorso ha indirizzato al Direttore di RAI Parlamento una nota relativa ai soggetti politici aventi diritto agli spazi di comunicazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento che disciplina l'emittenza pubblica nel periodo anteriore alla presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera e del Senato, approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008.

Informa altresì che in data 22 febbraio 2008 ha avuto luogo presso la Segreteria della Commissione il sorteggio per la distribuzione degli spazi, ove necessaria, tra i soggetti politici aventi diritto. Anche in esito a tale sorteggio, la RAI ha predisposto e trasmesso alla Commissione il calendario delle trasmissioni di comunicazione politica elettorale.

Informa inoltre che in data 22 febbraio 2008 ha rappresentato al Direttore di RAI International l'opportunità di sospendere, temporaneamente ed in via d'urgenza, la programmazione delle schede televisive e radiofo-

niche relative all'illustrazione degli adempimenti previsti per la presentazione delle liste elettorali relative alla circoscrizione estero, di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio scorso. Il Direttore di RAI International, in data di ieri, ha comunque fatto presente di rimettersi alle valutazioni che la Commissione assumerà al riguardo.

Informa infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso alla Commissione, in data 25 febbraio 2008, lo schema di deliberazione recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008. Tale invio può integrare la consultazione tra l'Autorità stessa e la Commissione, prevista dalla legge n. 28/2000, propedeutica all'approvazione dei provvedimenti di disciplina della relativa campagna elettorale. Tenendo inoltre conto che i temi dell'audizione dell'Autorità svoltasi il 13 febbraio scorso hanno riguardato anche la fase successiva alla presentazione delle candidature per le prossime elezioni politiche, ritiene, se non vi saranno obiezioni, che la consultazione tra Commissione ed Autorità possa ritenersi espletata, in relazione al provvedimento che la Commissione si accinge ad esaminare.

(La Commissione conviene)

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta (rel. Landolfi)

(Esame e rinvio)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, illustra lo schema di deliberazione in titolo (*Allegato 1*), ricordando che esso è stato inoltrato nella mattina di ieri a tutti i componenti la Commissione, con l'indicazione del termine per presentare proposte di modifica. Nel termine stabilito sono pervenute 22 proposte di modifica (*Allegato 2*), alcune delle quali sono state da lui stesso redatte successivamente alla predisposizione del testo, anche in relazione ad esigenze e circostanze di fatto rappresentate informalmente dalla RAI.

Lo schema di provvedimento è redatto in stretto riferimento al precedente costituito dalla delibera del 1° febbraio 2006, che ha disciplinato la campagna elettorale per le elezioni politiche della XV legislatura. Le modifiche rispetto allo schema di quest'ultimo provvedimento sono esclusivamente quelle consigliate dal diverso assetto politico delle candidature che,

alla data di oggi, può desumersi dal presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale. Sembra indubitabile, difatti, l'attenuazione del criterio bipolare che aveva caratterizzato le ultime legislature: oggi si riscontra la presenza di un numero elevato di coalizioni, o, per meglio dire, di liste equiparate alle coalizioni, le quali esprimono ciascuna un candidato premier.

Questa circostanza preclude, soprattutto sul piano tecnico, la possibilità di dar luogo a confronti tra i vari candidati premier, perché l'unica possibilità di disporre confronti nei quali ogni candidato incontri, singolarmente, tutti gli altri, comporterebbe un numero eccessivamente elevato di trasmissioni, e pregiudicherebbe, inoltre, la «visibilità» che deve essere assicurata alle liste di candidati. Per tale ragione, ha ritenuto opportuno non prevedere confronti tra i numerosi candidati premier, e sostituire l'omologa previsione del provvedimento del 2006 con quella di conferenze-stampa, riservate ciascuna ad un singolo candidato premier. In esse, cinque giornalisti individuati dalla RAI intervisteranno il candidato, con efficacia comunicazionale pari, se non superiore, a quella dei confronti.

A tale previsione, recata dall'articolo 11 dello schema di delibera, si aggiunge quella di una serie di interviste dei rappresentanti delle liste di candidati, realizzate anch'esse da un giornalista della RAI. Un ciclo di Tribune propriamente dette, cioè organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso tra tre e sei, è peraltro previsto dal precedente articolo 9. Queste tre tipologie di comunicazione politica si inquadrano, come di consueto, in una disposizione che si riferisce all'intero genere della comunicazione politica, e che è rappresentata dall'articolo 3. Essa è redatta in conformità al precedente del 2006 (salva la più intensa valorizzazione delle liste rispetto alle coalizioni, dettate dalle ragioni che ha prima indicato), e può essere utilizzata anche in sede interpretativa per la comunicazione politica relativa alle coincidenti elezioni amministrative e regionali. Queste ultime sono disciplinate dal successivo articolo 14: tale disposizione è stata redatta considerando tutte le diverse leggi elettorali che regolano ciascuna consultazione, allo scopo di valutare se vi fossero differenze che giustificassero rilevanti scostamenti dalla disciplina generale delle Tribune relative alle elezioni politiche. Poiché l'unica significativa differenziazione al riguardo, rispetto a queste ultime, appare quella della presenza di eventuali votazioni di ballottaggio, ha ritenuto opportuno mantenere lo schema relativo alle elezioni politiche anche per le Tribune relative alle consultazioni locali. Nelle ipotesi di ballottaggio è peraltro previsto almeno un confronto diretto tra i due candidati, perché in questa ipotesi vengono palesemente meno le ragioni che sconsigliano – o per meglio dire, rendono in pratica impossibili – i confronti diretti nella campagna per le elezioni politiche.

Il provvedimento è completato da ulteriori disposizioni che rivestono valenza più tecnica. L'articolo 1 stabilisce l'ambito anche cronologico di applicazione della delibera, e consente alla Commissione di individuare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente. Ciò, ovviamente, entro i limiti previsti dalla legislazione

vigente, peraltro estremamente rigida. L'articolo 2 riproduce le analoghe disposizioni elaborate dalla prassi pressoché costante della Commissione relative alle tipologie di trasmissione, redatte in stretta conformità al disposto della legge n. 28/2000. L'articolo 4 esplicita e precisa la limitazione alla presenza in video di candidati ed esponenti politici di cui alla legge n. 515 del 1993. L'articolo 5 integra, con previsioni di carattere tecnico, la disciplina di legge per i messaggi autogestiti. L'articolo 6 rinvia, per i criteri cui devono conformarsi i programmi di informazione, alle decisioni cui la Commissione è già pervenuta in riferimento al provvedimento approvato nella seduta precedente, che si riferisce alla prima parte della campagna elettorale. L'articolo 7 si riferisce ai programmi dell'Accesso, ed è oggetto di un suo emendamento, al pari del successivo articolo 12, riferito alle trasmissioni per l'estero. Gli articoli 8, 13, 15 e 16 corrispondono, con modifiche marginali, ad una prassi consolidata della Commissione, che in molti anni non ha dato luogo ad inconvenienti di rilievo.

Il senatore Francesco STORACE (*Misto-LD*) non condivide, malgrado le buone ragioni addotte dal relatore, la totale assenza dei «Faccia a Faccia» riferiti ai candidati premier, ed auspica che il dibattito possa consigliare una soluzione che risulti intermedia tra il prevedere un numero eccessivo di trasmissioni, ed il non prevederne alcuna. Tale esigenza è particolarmente evidente per le Tribune riferite alla consultazioni amministrative, considerando che, per molte di esse, ed in particolare per le elezioni regionali, le relative leggi elettorali non prevedono turni di ballottaggio. Il criterio per realizzare un soddisfacente equilibrio non può però essere cercato nel riferimento alla consistenza numerica delle relative forze politiche nel Parlamento uscente, perché tale criterio è escluso dalla legge.

Dopo aver notato che molti candidati premier saranno presumibilmente indicati da liste autonome, per le quali è pertanto giusto il criterio di equiparazione alle coalizioni vere e proprie, rileva l'opportunità di meglio individuare la persona che, per ciascuna lista o coalizione, designerà coloro che interverranno nelle singole trasmissioni. Questa persona può utilmente essere indicata nello stesso candidato premier, con evidenti vantaggi di chiarezza, anche nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, la quale deve poter disporre di un interlocutore univoco.

Si domanda infine se, pur tenendo conto della coincidenza di consultazioni politiche ed amministrative sia opportuno relegare esclusivamente nella programmazione locale queste ultime, che presentano profili di indubbio interesse nazionale, come le elezioni regionali in Sicilia e quelle del sindaco e del consiglio comunale di Roma.

Il deputato Marco BELTRANDI (*SocRad-RnP*) si complimenta con il relatore per i contenuti della proposta di delibera, che tenta indubbiamente di garantire ai soggetti politici uno spazio radiotelevisivo considerevole; ma non ritiene opportuna l'assoluta assenza di momenti di confronto tra

i candidati premier. Condivide inoltre in grandissima parte le considerazioni del senatore Storace.

Il deputato Fabrizio MORRI (*PD-U*) dà a sua volta atto della serietà del lavoro compiuto dal relatore, come della consistenza delle argomentazioni addotte per giustificare la mancanza di confronti diretti tra i candidati premier. Questo aspetto costituisce tuttavia l'unico elemento critico della proposta: se è vero che i soggetti cui dare spazio risulteranno in numero ben più ampio di quelli che caratterizzarono la precedente campagna elettorale, lo strumento del confronto costituisce tuttavia un tale arricchimento del dibattito politico, che non si deve trascurare alcuna possibilità di realizzarlo: anche, eventualmente, assumendo la consistenza numerica nelle Assemblee da rinnovare quale parametro di ragionevolezza per individuare i protagonisti dei confronti, che possono offrire maggiori elementi di giudizio agli italiani.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) ritiene che l'ultima considerazione del collega Morri configuri una sorta di *par condicio* a geometria variabile, nella quale i «Faccia a Faccia» sarebbero previsti solo per le forze politiche «che contano». Ma si tratta di un'affermazione eccessivamente avventurosa, che contrasta con le disposizioni di cui alla legge 28 del 2000, a suo tempo emanata col fattivo contributo del collega Giulietti contro gli interessi di Silvio Berlusconi, che nessuna forza politica ha mai inteso successivamente cambiare. Ad oggi, nessuno può essere in grado di predire il numero dei candidati premier, che sulla base delle anticipazioni di stampa si configura certamente pari ad almeno dieci, anche considerando solo le forze politiche legittimate a candidarsi senza l'onere della raccolta delle firme. La maggior parte di questi soggetti non sarà certo d'accordo nel considerare se stesso quale forza politica marginale. E poiché la legge n. 28 del 2000 è tuttora vigente, a fronte della possibilità di dover programmare un numero di trasmissioni talmente alto da sconvolgere per settimane i palinsesti della RAI, risulta assai più opportuna la soluzione proposta dal relatore.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (*RC-SE*) a sua volta valuta positivamente il lavoro svolto dal relatore, salvo che per il profilo rappresentato dall'assenza dei confronti tra i candidati premier. Al contrario del collega Lainati, egli ritiene che si debba programmare un numero quanto più possibile elevato di trasmissioni, al fine di realizzare un'idonea comunicazione politica. La legge n. 28 del 2000 deve essere, più che interpretata, concretamente applicata: soluzioni anche diverse da quelle proposte, quale l'adozione di confronti a tre, ovvero la generalizzazione del criterio del sorteggio, possono utilmente essere adottate a tale scopo. L'unico criterio oggettivamente inapplicabile è quello che comporterebbe il riferimento alla consistenza parlamentare delle forze politiche candidate: esso è improprio anche sotto il profilo esclusivamente politico, considerando che la politica sembra decisamente abbandonare l'assetto bipolare.

Il senatore Alessio BUTTI (*AN*) sottolinea la ricchezza di occasioni di comunicazione politica offerta dalla proposta del relatore, dalla quale non ritiene possibile scostarsi neppure in riferimento al profilo dell'assenza di confronti tra candidati premier. La normativa al riguardo è assai chiara, ed alcune delle proposte di modifica presentate, in particolare quelle che introducono l'articolo aggiuntivo 11-bis, risultano a suo avviso inammissibili per contrasto con le disposizioni della legge n. 28 del 2000. Ragioni di opportunità, inoltre, lo inducono a non prevedere, nella presente circostanza, spazi nell'emittenza nazionale dedicati alla consultazioni locali.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Gloria BUFFO (*SDPSE*), e dopo un ulteriore intervento del senatore Willer BORDON (*Misto*), il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ritiene che la Commissione possa utilmente proseguire i propri lavori sino ad esaurire, nella discussione di oggi, la discussione generale, rinviando alla seduta che si riserva di convocare per domani l'esame delle proposte di modifica, ed in particolare di quelle relative ai temi ora oggetto di più intenso dibattito.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (*UDC*) ricorda che la forza politica che egli rappresenta ha sempre serbato una posizione assai chiara nei confronti della legge n. 28 del 2000, intesa ad evitare che il settore fondamentale dell'emittenza radiotelevisiva si trasformi in una sorta di Far West.

I profili critici presentati dalla proposta del relatore si limitano alla insufficiente considerazione delle coalizioni (intese come forze politiche che indicano candidati premier) ed all'assenza di confronti tra tali candidati. Quest'ultima carenza, in particolare, deve essere comunque risolta dalla Commissione, la quale deve adoprarsi, secondo il suo costante costume, per pervenire ad una soluzione condivisa. Rispetto a tale obiettivo, non giova il tentativo di condurre il dibattito su profili di presunta inammissibilità di alcune delle proposte di modifica presentate: ognuna di esse può essere discussa e riformulata, al fine di attenuare quanto più possibile i profili critici ed anche gli indubbi inconvenienti tecnici sottesi alla realizzazione dei confronti, ma l'obiettivo deve essere comunque conseguito. Altre disposizioni della delibera, del resto, sono già state pacificamente oggetto di ragionevoli proposte, quale quella di individuare la persona che interloquisce con la RAI in rappresentanza di ciascuna forza politica, che è del tutto condivisibile.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*PD-U*) ricorda, rispondendo anche alle considerazioni del collega Lainati, di essersi sempre adoprato per combattere l'alterazione permanente del sistema radiotelevisivo che consegue alla esistenza del mai risolto conflitto di interessi in capo alla proprietà della più importante emittente privata. Rispetto a tale situazione, la legge n. 28 del 2000 (peraltro non dissimile da rigorose soluzioni adot-

tate, ad esempio, in Gran Bretagna ed in Francia) ha costituito senz'altro un ripiego, tuttavia necessitato.

La previsione di «Faccia a Faccia» tra i candidati premier garantirebbe nei loro confronti l'effettiva parità delle condizioni di partenza, ed è una scelta che deve essere compiuta in diretta rappresentanza degli interessi dei cittadini, anzichè lasciata all'arbitrio degli stessi candidati premier. Essa realizza un principio base della comunicazione politica, alla quale può essere, auspicabilmente, data attuazione da parte della RAI anche in tutti gli altri programmi aventi contenuto di approfondimento informativo, e non solo in quelli direttamente gestiti dalla Commissione. Peraltro, le proposte di modifica che intendono introdurre il principio del confronto non potrebbero essere definite in base al criterio della mera ammissibilità, che inaridirebbe il dibattito politico.

Dopo essersi dichiarato favorevole ad alcune delle ulteriori proposte emerse dal dibattito, ed in particolare a quella di individuare nel candidato premier l'interlocutore unico per ogni forza politica, ed a quella di prevedere spazi anche nazionali per le consultazioni amministrative, auspica che l'attuale campagna elettorale sia attentamente monitorata dai soggetti che ne hanno titolo, ed in particolare da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sarà così in tal modo possibile pervenire alla immediata compensazione delle eventuali irregolarità riscontrate, anzichè limitarsi ad irrogare esclusivamente sanzioni pecuniarie ad elezioni avvenute.

Il deputato Marco BELTRANDI (*SocRad-RnP*) alla luce del dibattito svoltosi, aggiunge alle sue precedenti considerazioni la constatazione che la sua proposta di modifica potrebbe assumere un ruolo intermedio per il temperamento degli opposti punti di vista che si riscontrano sul tema dei confronti. Peraltro, l'esperienza recente dell'emittenza statunitense ha evidenziato la validità di confronti condotti simultaneamente tra quattro o cinque candidati. Da un altro punto di vista, la legislazione vigente è chiara nel prescrivere, nella fase successiva alla presentazione delle candidature, il criterio della parità di trattamento in aggiunta a quello della parità di accesso, e sotto questo profilo la valutazione di alcune proposte di modifica presentate deve essere assai rigorosa, sino a pronunciarne l'inammissibilità, anche allo scopo di non determinare precedenti impropri. L'insieme delle disposizioni che garantiscono la fruibilità delle trasmissioni da parte dei disabili sensoriali deve poi essere potenziato: lo esige anche il vigente Contratto di servizio, e le difficoltà tecniche adottate dalla RAI non risultano fondate nel merito.

Si associa infine all'auspicio di una efficace attività di vigilanza e controllo, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sia estesa anche al periodo di vigenza del provvedimento già approvato dalla Commissione. Al riguardo, rileva infatti che vari programmi di approfondimento informativo realizzano interviste, di dubbia conformità alla legge, a soggetti politici che non hanno ancora assunto la qualità di candidati premier.

Il senatore Massimo BALDINI (*FI*) si compiace dei contenuti della proposta del relatore, la quale garantisce, oltre alla parità di condizioni dei soggetti politici, anche la completezza dell'informazione. L'equilibrio conseguito con tale proposta non deve essere menomato, in particolare, da quelle proposte di modifica che intenderebbero riferirsi alla consistenza numerica delle forze politiche nel Parlamento uscente. Ne deriverebbe inevitabilmente una ingiustificata disparità di trattamento, alla quale si aggiungerebbe l'ingovernabilità di fatto dei palinsesti della RAI.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (*UDC*) richiamandosi alla sue precedenti considerazioni, rileva come il dibattito odierno confermi che i «Faccia a Faccia» sono un'esigenza avvertita dalla maggior parte dei Gruppi. In questa situazione, la sua proposta di modifica si configura come uno dei molti possibili contributi alla soluzione del problema. Il riferimento alla consistenza delle forze politiche nel Parlamento uscente, del resto già contenuto in una disposizione del testo del relatore, può essere risagomato; l'eccessivo affollamento dei palinsesti può essere risolto rinunciando ad altre tipologie di trasmissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa di avere testé avuto notizia che la Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni, che la Commissione aveva a suo tempo unanimemente deliberato di sollevare nei confronti del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alla mancata consultazione della Commissione sulla proposta di revoca di un consigliere d'amministrazione della RAI.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Francesco STORACE (*Misto-LD*) e del senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ritiene che, esaurita la discussione generale con la replica che è in procinto di svolgere, la Commissione potrà tornare a riunirsi domani, alle 10, per il seguito dell'esame in titolo.

Intervenendo in sede di replica, ribadisce che l'attuale assetto attenua grandemente la collocazione tendenzialmente bipolare delle forze politiche riscontratasi sino al 2006: oggi, solo due delle coalizioni che indicano candidati premier risultano dall'effettivo apparentamento di più liste, e la maggior parte dei candidati premier sono indicati da liste uniche, benché all'interno di queste ultime possano tuttora riconoscersi componenti politiche di provenienza diversificata. In questa situazione, la realizzazione di confronti diretti permane oggettivamente problematica, tenendo conto delle stringenti disposizioni in materia di pari opportunità recate, in particolare, dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*) della legge n. 28 del 2000. La realizzazione di confronti bipolari tra tutti i candidati non sembra quindi realizzabile se non al prezzo di programmare almeno 50 confronti. Se già una simile soluzione sembra del tutto abnorme ed inopportuna nel merito, alcune delle proposte di modifica che intenderebbero realizzarla offrono effettivamente il fianco anche a dubbi di ammissibilità, motivati

non solo dall'ossequio al tenore letterale della norma legislativa, ma anche in rapporto all'esigenza sostanziale di porre tutti i candidati nella identica posizione di partenza. Egli è del tutto convinto di questa esigenza, e le considerazioni che ha udito nel dibattito testé svoltosi non appaiono a lui sufficienti per modificare tale convincimento.

Per ciò che poi specificamente concerne l'esigenza di conferire rilevanza nazionale ad alcune consultazioni locali, in particolare le elezioni regionali in Sicilia e le elezioni comunali a Roma, ritiene che essa sia del tutto condivisibile, ma che possa essere più utilmente realizzata nelle trasmissioni di approfondimento informativo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. In relazione a questa ed altre esigenze si riserva di suggerire ulteriori proposte di modifica al testo e di promuovere comunque ogni opportuna intesa tra i Gruppi.

Dopo un intervento del Direttore di Rai Parlamento, Dottoressa Giuliana DEL BUFALO, il deputato Gennaro MIGLIORE (*RC-SE*) manifesta perplessità sulle considerazioni che il Presidente ha riferito alla ipotetica ammissibilità di talune proposte di modifica.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio 2008, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,15.

AVVERTENZA

La riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non ha avuto luogo.

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, e che le relative elezioni sono indette per il 13 e 14 aprile 2008;

b) tenuto conto del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni;

c) visti, quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti altresì l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione del 13 febbraio 2008;

f) vista altresì la propria delibera approvata il 20 febbraio 2008, che disciplina la programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nella fase anteriore alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008; considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515/1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

g) visto quanto alla disciplina delle elezioni politiche, il Testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni ed integrazioni, ed il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive integrazioni e modificazioni; viste altresì, la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alla rappresentanza ed all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

h) che è altresì imminente l'indizione di ulteriori consultazioni elettorali amministrative, e che tali consultazioni, le quali si appalesano di significativa rilevanza nazionale, avranno luogo contestualmente alle elezioni politiche ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, in corso di conversione; che sono inoltre indette elezioni regionali nella Regione siciliana, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta, le quali avranno luogo nelle stesse date previste per le elezioni politiche ovvero in data 25 maggio 2008;

i) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nella primavera del 2008, ed in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana; la legge 18 dicembre 2007, n. 28, relativa alla elezione del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e del relativo Consiglio regionale; le leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, e 7 agosto 2007, n. 21, relative all'elezione del Presidente, degli assessori e del Consiglio della Regione autonoma della Valle d'Aosta; le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione del provvedimento)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono, ove in esso non diversamente previsto, alle campagne per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, prevista per il 13 e 14 aprile 2008, nonché a quelle per le consultazioni regionali e amministrative previste nella primavera del 2008, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all'articolo 15, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, nonché con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI ai sensi dell'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 5 del presente provvedimento per la programmazione nazionale, integrate dalle disposizioni di cui all'articolo 14 per la programmazione regionale;

c) l'informazione si conforma, sia in sede nazionale sia regionale, ai criteri già stabiliti dall'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. La RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale, riferite alle consultazioni politiche nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni amministrative e regionali della primavera del 2008. A queste ultime si applicano altresì le previsioni di cui all'articolo 14.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.

3. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2008.

Art. 4.

(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali)

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo

che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento. La programmazione dei messaggi è obbligatoria anche in sede regionale per gli ambiti territoriali interessati da consultazioni elettorali regionali o amministrative.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché tra quelli che esprimono un candidato premier e quelli per i messaggi in sede locale tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 3.

3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione del presente provvedimento, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione la collocazione nel palinsesto dei messaggi autogestiti di cui al presente articolo, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Per le trasmissioni regionali, le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 15 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. Le richieste relative alle trasmissioni locali sono presentate alla relativa sede regionale;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal capo della coalizione, ovvero dal candidato all'elezione a Presidente della Regione, o della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Ai programmi di informazione, sia in rete nazionale sia regionale si applicano i criteri già stabiliti dall'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale dell'Accesso prosegue con le sole trasmissioni che non contengono riferimenti alle consultazioni elettorali di cui al presente provvedimento, ovvero alle quali non prendano parte persone che risultano candidate, ovvero esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La programmazione regionale dell'Accesso è sospesa nel periodo di vigenza del presente provvedimento.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette in rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni politiche ed amministrative, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. Tali schede rinviano espressamente alla programmazione regionale per l'illustrazione delle modalità di voto in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta.

2. Nei trenta giorni precedenti le relative consultazioni, la RAI programma altresì in sede locale, nelle regioni interessate, una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le differenti modalità di voto previste dalla normativa regionale.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e 14 aprile 2008 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessario, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

5. Le Tribune sono riprese nella sede di Roma della RAI e sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione: in tal caso il conduttore dichiara, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.

6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

7. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

Art. 10.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. La RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle trasmissioni di cui all'articolo 9, una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 2, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.

2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna intervista ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

4. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Il ciclo si conclude con una intervista del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

Art. 11.

(Conferenze-stampa dei candidati premier)

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati premier.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di sessanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte sino a cinque giornalisti, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 6 e 8.

Art. 12.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. Le trasmissioni per la circoscrizione estero si svolgono secondo le tipologie e le modalità già individuate dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008 è sostituito dal seguente: «1. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, predispone e programma, sulle reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa, una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 13 e 14 aprile 2008, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero».

3. La Direzione di RAI International trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 13.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

Art. 14.

(Disposizioni speciali per le Tribune e le trasmissioni di comunicazione politica riferite alle elezioni regionali ed amministrative)

1. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa della primavera del 2008 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle re-

gioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

2. Le Tribune regionali relative alle consultazioni di cui al presente articolo sono organizzate in conformità alle previsioni di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, in quanto compatibili in rapporto alle circostanze locali ed alle leggi elettorali applicabili: ove tali previsioni risultino obiettivamente non compatibili, le relative trasmissioni possono essere organizzate secondo tipologie differenti, da comunicare previamente alla Commissione. In ogni caso, ove siano previste votazioni di ballottaggio, è organizzata almeno una Tribuna consistente in un confronto tra i due candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo prendono parte i rappresentanti delle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati al voto. Il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste, e per l'altra metà in parti uguali tra le coalizioni che comunque esprimono un candidato alla carica di Presidente della regione, o della provincia, o di sindaco.

4. I messaggi autogestiti e l'informazione in sede locale si conformano alle disposizioni ed ai criteri di cui agli articoli 5 e 6; le schede relative all'informazione sulle modalità di voto si conformano alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, e si estendono alle modalità di presentazione delle liste.

Art. 15.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 16.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Allegato 2

PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

Art. 2.

2.1

DE BIASI, MORRI

All'articolo 2, comma a), dopo la parola «giornalisti» aggiungere «o giornaliste».

2.2

PEDRINI

All'articolo 2, comma 1, lettera d), aggiungere in fine «, salvo deroga nei casi in cui l'applicazione del presente regolamento potrebbe determinare una compressione del contenuto informativo tale da rappresentare un ostacolo per la sicurezza e l'incolumità di vite umane.»

Art. 3.

3.1

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole «liste di candidati» aggiungere «ed alle coalizioni».

3.2

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le parole «Nell'ambito del tempo riservato alle coalizioni sono riservati spazi appositi ai candidati premier».

3.3

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo:

«Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorchè presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni in cui è presente la minoranza linguistica stessa.»

3.4

MIGLIORE, LION, RUSSO SPENA

All'articolo 3, comma 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis:

«Nella settimana precedente la data delle votazioni è fatto obbligo alla RAI di trasmettere nella fascia di maggiore ascolto dei confronti con almeno tre dei candidati premier sorteggiati tra quelli che si sono presentati alla coalizione elettorale.»

Art. 5.

5.1

IL RELATORE

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente comma 2:

«Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo del DPR 361/57, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori; gli spazi

per i messaggi in sede locale sono ripartiti tra i soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7. - (*Programmi dell'Accesso*). - 1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008.

Art. 8.

8.1

BELTRANDI

All'articolo 8, comma 3, dopo la parola «prevedendo» aggiungere la seguente parola «la sottotitolazione e».

Art. 9.

9.1

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

All'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle Tribune di cui al presente articolo prendono parte i candidati premier indicati da liste o coalizioni presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto dell'elettorato nazionale.».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole da «curando comunque» sino alla fine del comma.

9.2

DE BIASI, MORRI

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole «rappresentanti di coalizioni diverse» aggiungere «e l'equilibrio di genere tra le presenze secondo l'articolo 51 della Costituzione».

Art. 10.

10.1

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole «prende parte il rappresentante nazionale della lista» con «prende parte un rappresentante della lista o della coalizione». Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interviste dei rappresentanti delle liste o delle coalizioni».

10.2

BELTRANDI

All'articolo 10, comma 3 dopo la parola «intervista» aggiungere le seguenti parole «è sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni».

10.3

MORRI, MERLO

Il comma 5 dell'art. 10 è così riformulato:

«Il ciclo si apre con un'intervista al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 11.

11.1

IL RELATORE

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole «candidati premier» con le seguenti: «capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo del DPR 361/57, quando dette coalizioni siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori».

11.2

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole «Ad essa prendono parte sino a cinque giornalisti» con le parole «A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque».

11.3

DE BIASI, MORRI

All'articolo 11, comma 3, dopo le parole «moderata da un giornalista» aggiungere «o da una giornalista».

11.4

LAINATI

All'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente comma 4:

«Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato, in ordine crescente, in rapporto alla consistenza delle rappresentanze parlamentari che, alla data di presentazione delle candidature, fanno riferimento alle liste che compongono ciascuna coalizione. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti cui non faccia riferimento alcuna rappresentanza parlamentare. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 4, 6 e 8.»

11.01

MORRI, DE BIASI, MERLO, MICHELONI, LUSETTI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo 11-bis:

«La Rai organizza i confronti tra candidati premier (cosiddetti «faccia a faccia») secondo il criterio riconducibile alla consistenza dei gruppi parlamentari uscenti. Detti confronti, moderati da un/una giornalista Rai, dovranno svolgersi in diretta e trasmessi su Rai Uno nella fascia oraria 21.00 – 22,30».

11.02

DE LAURENTIIS, BUTTIGLIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente.

«Art. 11-bis.

(Confronti tra i candidati premier)

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, la Rai predispone e trasmette nell'ultima settimana precedente il voto una serie di confronti tra i candidati premier la cui designazione sia sostenuta da liste o coalizioni presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori.

2. Ciascun confronto si realizza mediante un dibattito tra due o tre candidati individuati con le modalità di cui al comma 3, moderato da un giornalista della RAI. Ogni confronto ha la durata di trenta minuti se ad esso prendono parte due candidati e di quarantacinque se ad esso prendono parte tre candidati, ed è trasmesso su RAIUNO con inizio alle ore 20,30.

3. La ripartizione dei candidati premier in ciascuno dei confronti della serie di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri specifici di ponderazione. E' comunque previsto il confronto diretto a due tra tutti i candidati premier le cui candidature siano indicate da liste o coalizioni oggettivamente riconducibili a Gruppi costituiti in entrambi i rami del Parlamento.

4. Durante i confronti di cui al presente articolo può avere luogo una sola interruzione pubblicitaria di non oltre due minuti, effettuata nel momento ritenuto più opportuno anche in relazione ad eventuali esigenze di moderazione o chiarificazione del dibattito, valutate dal giornalista moderatore. L'interruzione si conforma comunque alla normativa nazionale e comunitaria in materia di pubblicità radiotelevisiva, ed in particolare non si discosta dalle disposizioni che regolano l'affollamento pubblicitario.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 4, 6 ed 8.»

11.03

BELTRANDI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis:

(Confronti tra candidati premier)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai organizza e trasmette su Rai Uno tra le 21 e le 22.30 una trasmissione, in diretta, di confronto fra i candidati Premier, della durata di novanta minuti, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo. Il confronto è moderato da un giornalista Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai.

2. Nel caso in cui i candidati Premier risultino più di quattro la Rai organizza due o più trasmissioni confronto tra candidati premier anziché una, avendo cura di prevedere, laddove possibile, un numero eguale di candidati per ciascuna trasmissione.

3. L'ordine di intervento e la scelta dei partecipanti per ciascuna delle trasmissioni di cui al presente articolo, vengono stabiliti mediante pubblico sorteggio. Ciascun candidato Premier non può partecipare a più di una trasmissione.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo si realizzano anche in caso di rifiuto o di mancata presenza di uno o più candidati Premier».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

All'articolo 12, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Le trasmissioni per la circoscrizione estero si svolgono secondo le tipologie e le modalità già individuate dall'articolo 8 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008. La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al comma 1 del predetto articolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 27 febbraio 2008

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 13,55.

Esame della Proposta di Relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 2006, n. 271

(Esame e approvazione della Relazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 2006, n. 271)

Il presidente BARBIERI, relatore, dopo aver svolto considerazioni introduttive, illustra la Proposta di Relazione in titolo, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Si apre la discussione, nel corso della quale intervengono – formulando osservazioni e preannunciando il proprio orientamento di voto favorevole sulla Proposta di Relazione – gli onorevoli MISITI, LOMAGLIO, BENVENUTO e PIAZZA e il senatore MERCATALI. Seguono interventi del senatore ZANONE, il quale preannunzia il proprio voto di astensione, dell'onorevole RUSSO – che formula osservazioni e preannunzia il proprio voto favorevole – e dei senatori PIGLIONICA e BANTI, pure favorevoli alla Proposta di Relazione.

Replica agli intervenuti il presidente BARBIERI, relatore, il quale si dichiara disponibile ad apportare al testo modifiche di contenuto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla discussione.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di componenti, posta ai voti, è approvata la Relazione, intendendosi conferito al Presidente-Relatore l'incarico di apportare al testo modifiche conformi ai suggerimenti formulati dai commissari intervenuti nel corso della discussione e da lui accolti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BARBIERI ricorda che nella riunione dello scorso 19 febbraio dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capi-gruppo, è stata adottata in via preliminare una Proposta di deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione, da lui predisposta ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno della Commissione.

Non facendosi osservazioni, tale proposta, il cui testo è pubblicato in calce al resoconto stenografico della presente seduta, si intende approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 27 febbraio 2008

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione

(Esame e rinvio)

Il presidente TOFANI, in qualità di relatore, illustra lo schema di relazione finale (pubblicato in allegato al resoconto), evidenziando che lo stesso si articola in tre capitoli, il primo dei quali inerisce alle attività di inchiesta espletate dalla Commissione, il secondo all'analisi statistica sull'efficacia dei controlli in materia di sicurezza ed il terzo alle considerazioni conclusive dell'inchiesta.

Si apre il dibattito.

Il senatore TIBALDI, dopo aver sottolineato l'esigenza di salvaguardare la snellezza dell'impianto complessivo del documento, prospetta l'opportunità di indicare espressamente, nell'ambito dello stesso, il numero complessivo delle audizioni svolte dalla Commissione.

Il senatore ZUCCHERINI si sofferma brevemente sui profili attinenti all'andamento statistico degli infortuni nei vari settori, alle competenze le-

gislative concorrenti in materia di sicurezza sul lavoro, al ruolo delle Asl – rispetto al quale andrebbero prospettate specifiche proposte, volte ad incrementare l'attività di prevenzione degli infortuni – ed infine alla responsabilità degli imprenditori, che andrebbe rafforzata anche attraverso meccanismi premiali.

Il senatore ROILO prospetta l'opportunità di integrare le considerazioni conclusive con uno specifico riferimento alla tematica delle malattie professionali, preannunciando la presentazione di un'apposita proposta scritta in ordine a tali profili.

Il PRESIDENTE, dopo una breve precisazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti

(Esame e rinvio)

Il Presidente TOFANI, in qualità di relatore, illustra lo schema di delibera sulla pubblicazione degli atti, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Schema di relazione finale sull'attività della Commissione

1. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COMMISSIONE

Istituzione e composizione

La Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», è stata istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 ottobre 2006.

In passato, il Parlamento si era già occupato, per mezzo di apposite commissioni di inchiesta o indagini conoscitive, della sicurezza sul lavoro. In particolare, nella X Legislatura, venne istituita una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta del Senato «sulle condizioni di lavoro nelle aziende», presieduta dal senatore Lama, la quale operò tra il 1988 ed il 1989. Durante la XIII Legislatura, negli anni 1996-1997, la 11^a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) e la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) svolsero congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Nel corso della medesima Legislatura, dal 1999 al 2000, la 11^a Commissione del Senato condusse una nuova indagine conoscitiva, ai fini della «verifica della situazione a due anni» dalla precedente indagine.

Nella XIV legislatura il Senato ha istituito – con deliberazione del 26 marzo 2005 – una Commissione monocamerale di inchiesta sulla tematica degli infortuni sul lavoro e delle «morti bianche», che in data 8 marzo 2006 ha approvato all'unanimità una relazione finale, nella quale sono state esposte le risultanze dell'inchiesta a suo tempo svolta e le proposte emerse dalla stessa.

La Commissione istituita nella XV legislatura si è posta in una prospettiva di continuità con quella operante nella legislatura precedente ed ha agito, in conformità con le previsioni della deliberazione istitutiva, focalizzando la propria attività su taluni obiettivi di fondo, provvedendo in particolare ad accertare:

1) la dimensione, anche mediante confronto con i dati relativi ad altri Paesi, del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle c.d. «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, facendo in particolare riferimento ai livelli di occupazione, alle aree geografiche, al lavoro minorile ed ai settori di attività (industria, artigianato, terziario, agricoltura, lavoro marittimo, pubblico impiego, ecc.);

2) le cause principali degli infortuni e delle malattie (tipologie tradizionali di rischi e tipologie più recenti e meno conosciute, specificità del lavoro femminile, impiego di particolari sostanze, come pesticidi ed altri prodotti nocivi, effetti protratti nel tempo di sostanze nocive, nuove fonti di rischio cancerogeno, ecc.), con particolare riguardo agli àmbiti del lavoro nero o sommerso, del lavoro minorile e del doppio lavoro;

3) il livello di applicazione delle normative antinfortunistiche e l'efficacia delle medesime, tenendo in particolare considerazione i settori del lavoro flessibile o precario e del lavoro minorile;

4) i dati ed i profili, nell'àmbito delle analisi sopra menzionate sul lavoro minorile, relativi ai soggetti provenienti dall'estero;

5) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle suddette discipline antinfortunistiche;

6) l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

7) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul servizio sanitario nazionale.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione istitutiva da venti senatori – nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari – e presieduta dal senatore Oreste Tofani, ha inoltre espletato un'attività di monitoraggio sul territorio finalizzata ad individuare le criticità attinenti a tale tematica e a proporre conseguentemente nuovi strumenti legislativi ed amministrativi in materia di prevenzione e di repressione degli infortuni sul lavoro.

La fase iniziale dei lavori della Commissione

Le prime tre sedute della Commissione, ossia quelle del 28 novembre, del 5 e del 12 dicembre 2006, sono state dedicate alla formazione degli organi interni, nonché all'esame ed all'approvazione di un regolamento interno. Parallelamente, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, una volta costituito, ha elaborato il programma dei lavori della Commissione. Nella seduta del 18 dicembre 2007 è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento interno, volta a disciplinare i poteri della Commissione per l'utilizzo dello strumento processuale dell'interrogatorio.

Per quel che concerne invece il programma dei lavori, va evidenziato che quest'ultimo – oltre a specificare, come già detto, gli indirizzi indicati dalla deliberazione istitutiva – ha stabilito alcune priorità e definito la metodologia dell'inchiesta. In particolare, il programma ha fatto riferimento a tre strumenti fondamentali: le audizioni (in merito, esso recava un elenco, a titolo indicativo, di soggetti pubblici e privati); i sopralluoghi, da parte di delegazioni della Commissione, ai fini di indagini o approfondimenti particolarmente significativi; le acquisizioni di dati e documenti, anche mediante richiesta scritta.

Le audizioni

Le audizioni, svoltesi nel corso delle sedute plenarie (nonché dei sopralluoghi), sono state intese ad abbracciare l'intero arco dei temi posti ad oggetto dell'inchiesta.

La serie delle audizioni plenarie è cominciata il 30 gennaio 2007 e si è conclusa con la seduta del 5 marzo 2008.

In data 30 gennaio 2007 sono stati auditi rappresentanti dell'Inail, dell'Ispesl e dell'Ipsema. In particolare l'Inail ha sottolineato la flessione del numero complessivo di infortuni mortali avvenuti nel lasso temporale compreso tra il 2001 ed il 2005, evidenziando altresì che tale tendenza appare confermata anche dalle rilevazioni effettuate relativamente ai primi dieci mesi del 2006. In particolare, la diminuzione degli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro risulta superiore al 21%, mentre per quelli in itinere – ossia quelli avvenuti nel percorso tra casa e luogo di lavoro o anche per gli spostamenti da una sede lavorativa all'altra – la diminuzione risulta più limitata, ossia pari a circa il 10%.

L'ente in questione ha precisato poi che il parametro costituito dall'indice degli infortuni mortali, volto a rilevare gli eventi mortali verificatisi per ogni mille persone occupate, ha registrato nel sopracitato lasso temporale una diminuzione ancora più elevata rispetto a quella inerente al numero complessivo degli infortuni, pari a circa 23-24%, con un andamento settoriale differenziato che registra una percentuale di riduzione maggiore nel comparto agricolo.

Relativamente agli infortuni mortali che hanno interessato lavoratori extracomunitari, dalla predetta audizione dell'Inail è emerso un andamento statistico crescente di tali eventi, soprattutto nei settori dell'industria metallurgica, delle costruzioni e dei trasporti. Gli incidenti mortali verificatisi rispetto a tali categorie di soggetti hanno interessato soprattutto cittadini rumeni, albanesi e marocchini e sono localizzati specialmente nelle aree territoriali della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto.

Infine l'Inail ha precisato che, dal confronto dei dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti in Italia con quelli attinenti agli altri paesi europei – che presuppone a livello statistico l'adozione di moduli standardizzati, attesa la diversa configurazione delle tutele assicurative nei vari Stati – emerge che l'Italia registra una percentuale infortunistica in linea con la media europea.

I rappresentanti dell'Ipsema, auditi nella medesima seduta, hanno sottolineato le peculiarità del fenomeno infortunistico relativamente al settore marittimo, evidenziando che attualmente l'introduzione della denuncia nominativa anche per tale settore consentirà di monitorare – oltre al numero degli infortunati – anche il numero dei lavoratori assicurati.

Nella sopracitata audizione i rappresentanti dell'Ispesl hanno dato conto di un progetto di studio e di analisi promosso dall'Ispesl, in collaborazione con 18 regioni, volto ad approfondire la dinamica infortunistica, e finalizzato alla costruzione di un sistema nazionale di infortuni nonché alla diffusione di un modello standardizzato di analisi di tali eventi.

Il ministro Damiano nel corso delle audizioni del 6 febbraio e del 15 maggio 2007 ha evidenziato le azioni poste in essere dal Governo per contrastare il fenomeno degli infortuni mortali nell'area del lavoro sommerso, soffermandosi in particolare sulle misure contenute nel decreto Bersani, attinenti alla sospensione dell'attività nei cantieri nei quali venga riscontrata una determinata percentuale di lavoratori irregolari, all'introduzione di un tesserino di riconoscimento per i lavoratori del settore, all'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro in edilizia, all'inasprimento dei profili sanzionatori ed infine ad un incremento dell'indennità di trasferta per il personale ispettivo, finalizzato a rafforzare i controlli e le verifiche.

I rappresentanti dell'Inps nel corso delle audizioni del 13 e del 20 marzo 2007, dopo aver preliminarmente sottolineato le peculiari criticità del settore del lavoro sommerso per quel che concerne l'incidenza infortunistica e i conseguenti benefici indiretti sul piano della sicurezza sul lavoro derivanti da un'attività di contrasto dell'illegalità in ambito lavoristico e contributivo, si sono soffermati sull'attività ispettiva effettuata dall'Inps, delineandone i vari risvolti e fornendo in ordine alla stessa dati statistici.

Il ministro Turco, audito in data 19 giugno 2007, dopo aver delineato i nodi problematici principali inerenti agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, si è soffermato sulle varie iniziative poste in essere in tale settore dal Dicastero della salute, orientate prevalentemente nella direzione della gestione integrata dei rischi lavorativi, nonché della valorizzazione della prevenzione, preannunciando altresì la prossima conclusione di un Patto per la salute e sicurezza del lavoro con le Regioni.

L'assessore Rossi, intervenuto in rappresentanza della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 17 aprile 2007, dopo una disamina delle varie questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, si è soffermato in particolare sui profili attinenti al coordinamento delle attività di vigilanza a livello regionale, nonché sulle peculiari criticità, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni, riscontrabili soprattutto nel settore della piccola impresa, sottolineando altresì l'utilità e l'importanza della funzione di formazione e di supporto tecnico-conoscitivo espletato dai competenti organi regionali a beneficio di tale categoria di imprenditori.

Sono inoltre stati auditi in diverse sedute rappresentanti delle parti sociali (in particolare Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cida, Cisa, Ciu, Confedir, Confedirstat, Dirstat, Confsal, Cub, Fabi e Sinpa) i quali hanno fornito numerosi elementi informativi e valutativi utili ai fini dell'inchiesta.

Il rappresentante del Cnel, nella seduta del 3 aprile 2007, dopo aver preliminarmente sottolineato che il Cnel stesso ha costituito un apposito gruppo di studio sulle tematiche attinenti alla sicurezza – composto sia da consiglieri dell'istituto, sia da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali – ha effettuato una disamina delle varie questioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soffermandosi in particolare sulle criticità riscontrabili in taluni settori, quali quello delle attività di manutenzione, delle attività logistiche e delle im-

prese a dimensione ridotta, nonché sull'incidenza statistica delle patologie tumorali connesse a talune attività lavorative.

Nella seduta del 26 giugno 2007 è stato audito il Comandante dei Carabinieri per la tutela del lavoro, il quale ha effettuato un'esposizione analitica dei dati relativi all'attività di controllo svolta da tale organismo nel biennio 2005-2006, nonché nel primo semestre del 2007, relativamente ai profili attinenti alla sicurezza sul lavoro e al lavoro sommerso, soffermandosi in particolare sulle risultanze di tale attività.

Sono inoltre state effettuate una serie di audizioni di soggetti pubblici e delle parti sociali, incentrate sulla specifica tematica delle malattie professionali. Tali audizioni sono state precedute dall'invio di un questionario a ciascuno degli auditi (elaborato dal senatore Roilo), volto a focalizzare l'attenzione su taluni profili ritenuti particolarmente rilevanti.

In particolare, nell'audizione dei rappresentanti dell'Ispesl (in merito alla tematica delle malattie professionali), svolta nella seduta del 17 ottobre 2007, è emerso che l'approccio più corretto per studiare le malattie professionali è quello della sorveglianza epidemiologica, sistema metodologicamente strutturato tramite meccanismi di rilevazione che tengano conto dei fattori di rischio e riescano quindi a monitorare e a fotografare l'incidenza delle patologie ed i meccanismi di causa-effetto. Dall'audizione è emerso che presso l'Ispesl vi sono dei sistemi complessi, integrati, che si avvalgono della collaborazione di altre istituzioni, in particolare le Regioni, l'Inail, l'Inps, onde fornire il contributo dell'Istituto in questione nei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale. Alcuni di questi strumenti risalgono a norme specifiche che affidano all'Ispesl compiti di sorveglianza sanitaria, come quelli previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 che prevede, soprattutto nel settore dei tumori professionali, un sistema attivo per la rilevazione dei casi di patologie (tumori professionali) e di esposizione a cancerogeni professionali. Ancor prima dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 626, con il decreto legislativo n. 277 del 1991 è stato creato il Registro nazionale dei mesoteliomi, strumento che si è consolidato nel corso degli anni e che ha avuto la piena implementazione grazie all'entrata in vigore del DPCM n. 308 del 2002, che ha permesso di registrare in tutte le Regioni (è coperto attualmente il 95 per cento della popolazione, poiché il Registro è attivo su 18 Regioni e sulla Provincia autonoma di Trento, restando scoperte solo la Provincia autonoma di Bolzano e il Molise) oltre 5.000 casi di mesotelioma, un tumore con alta incidenza sociale (nei pochi casi in cui non è ricostruibile l'esposizione probabilmente ciò è dovuto più a limiti nell'esposizione che ad una reale esposizione alternativa, perché la causa è sempre l'amianto). Il Registro nazionale dei mesoteliomi ha previsto un sistema di registrazione attiva, che rileva tutti i casi che vengono diagnosticati, tramite un sistema integrato e un ruolo attivo delle Regioni.

Per completare il quadro, i rappresentanti dell'Ispesl hanno fatto riferimento anche al Registro di esposizione ad agenti cancerogeni. Nel luglio del 2007, dopo un lungo periodo di attesa, è stato emanato il decreto del Ministero della salute n. 155 del 2007, regolante le modalità e il funzio-

namento dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio per i soggetti esposti a cancerogeni.

Sempre nel corso della predetta audizione è emerso che, per quel che concerne il problema più complessivo delle malattie professionali, è stato attivato un sistema integrato, dal 1999 con la Regione Lombardia e dal 2000 con la Regione Toscana, due grandi Regioni, che coprono il 25 per cento della popolazione attiva lavorativa. Queste collaborazioni hanno portato a importanti risultati, come il progetto MALPROF. Tale sistema è molto importante, soprattutto se considerato nell'ottica del rafforzamento dei sistemi informativi promossi dal Ministero della salute, anche grazie al nuovo Patto per la salute.

I rappresentanti dell'Inail, auditi in merito alle malattie professionali nella seduta del 23 ottobre 2007, si sono soffermati sui nuovi criteri per l'accertamento dell'origine professionale delle malattie denunciate, sulla base dei quali (anche in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione) è stata riconosciuta validità non soltanto a fenomeni di carattere professionale ma anche a fenomeni extraprofessionali, qualora abbiano una stretta correlazione con fattori di carattere professionale. Dall'audizione è emerso che nel 2003 è stato disciplinato un nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce delle malattie professionali, che ha avuto un seguito nel 2005, con l'adozione di un'apposita procedura informatica che ha consentito all'Inail un'elaborazione sistemica dei dati. Ai fini di una maggiore trasparenza e completezza sono stati inseriti nella procedura, e quindi informatizzate, tutte le fasi dell'*iter* istruttorio per il riconoscimento della malattia professionale. Inoltre, la nuova procedura consente di codificare le malattie professionali sia all'inizio che alla fine dell'*iter* istruttorio.

Nel corso dell'audizione è stato evidenziato che l'Inail ha dato particolare impulso alla creazione di un tavolo di lavoro a livello regionale sulle malattie professionali, un *team* multidisciplinare di professionalità tecniche (legali, sanitarie e amministrative) per l'esame dei motivi che hanno portato alle definizioni negative delle malattie professionali, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario, fenomeno oggetto di specifico monitoraggio a livello centrale.

È stato prefigurato inoltre il potenziamento della fase precontenziosa là dove vi siano fondati motivi per ritenere utile un'ulteriore verifica congiunta tra Inail e Patronato; in tale prospettiva è stato previsto un potenziamento delle iniziative a supporto della motivazione degli atti inseriti in giudizio.

Dall'audizione è emerso inoltre che l'Inail ha di recente dato attuazione ad una novità introdotta dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 38 del 2000: è stato istituito presso l'Istituto il Registro nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero ad esso correlate. Tale Registro consentirà di porre le basi per lo studio delle malattie di possibile origine lavorativa nonché per la ricerca delle malattie perdute e sconosciute. Il Registro ha avuto una conseguente informatizzazione che farà

in modo che l'Inail, in attuazione di legge, possa costituire il fulcro per lo studio e per l'esame delle malattie professionali.

Per quel che concerne tutte le altre audizioni inerenti alla tematica delle malattie professionali – come pure ad altri argomenti relativi alla materia della sicurezza – si rinvia ai resoconti stenografici pubblicati dalla Commissione.

I Sopralluoghi

I sopralluoghi hanno costituito strumenti importanti per l'attività della Commissione, e nel corso degli stessi le audizioni delle autorità competenti e delle parti sociali, effettuate in Prefettura, sono state precedute o seguite dalla visita dei siti nei quali si sono verificati incidenti mortali.

In data 4 dicembre 2006 è stata effettuata una missione in Umbria, finalizzata ad effettuare accertamenti circa l'infortunio mortale verificatosi in data 25 novembre 2006, a seguito dell'esplosione avvenuta all'interno della raffineria Umbria olii, localizzata nel comune di Campello sul Clitunno.

L'incidente in questione si è verificato mentre erano in corso dei lavori per la realizzazione di passerelle metalliche da porre alla sommità dei silos, lavori che stava effettuando una squadra di cinque operai della ditta Manili impianti, con sede legale a Narni. Verosimilmente tale incidente è stato causato dalla perforazione con fiamma ossidrica di un silos contenente circa 6.000 quintali di olio vegetale, che ha generato un incendio di vaste dimensioni, in cui sono rimasti coinvolti tutti i componenti della squadra; in particolare quattro sono deceduti ed uno è rimasto ferito.

Dalle audizioni effettuate da una delegazione della Commissione presso la Prefettura di Perugia è emersa una discrasia tra la dichiarazione rilasciata dall'impresa (ai sensi del DPR n. 203 del 1988) in merito al ciclo produttivo – cosiddetto Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – in cui è stato dichiarato il solo trattamento di olio lampante – che in sé non presenta un alto rischio di infiammabilità – e la presenza nel processo lavorativo di olio di sansa grezzo, non segnalata dall'azienda e non riscontrata dagli organismi di controllo prima dell'incidente, suscettibile di ingenerare una sostanza gassosa chiamata esano – rilevata anche nelle analisi effettuate nell'aria e nell'acqua subito dopo l'incidente – che presenta invece un elevato grado di infiammabilità.

Va poi rilevato che i lavori di manutenzione effettuati ad opera della ditta appaltatrice avrebbero resa necessaria l'effettuazione di una preventiva informativa da parte dell'azienda titolare dell'impianto circa la presenza di una situazione a rischio, ed in particolare circa la presenza di sostanze gassose altamente infiammabili (nella specie di esano) nei silos sui quali veniva effettuato l'intervento, che peraltro richiedeva l'uso di fiamma ossidrica, suscettibile quindi di determinare l'innescò dell'esplosione, purtroppo drammaticamente verificatasi. È verosimile che nel caso di specie tale obbligo informativo non sia stato adempiuto integralmente.

Nel corso della missione effettuata a Lucca in data 3 e 4 maggio 2007, la Commissione ha svolto accertamenti in merito all'incidente mortale avvenuto presso i cantieri navali di Viareggio, nel quale ha perso la vita un operaio sudafricano a seguito di una caduta da un'impalcatura del cantiere navale in cui lavorava.

Dalle audizioni effettuate emerge che in taluni cantieri navali di Viareggio si fa un ampio ricorso al modulo del subappalto, che in taluni casi arriva fino alla terza o alla quarta «generazione», con la conseguenza che tale organizzazione del lavoro è suscettibile di determinare non pochi problemi sul piano della sicurezza, atteso che diventa difficile coinvolgere nella prevenzione ditte «esterne» presenti nel cantiere, spesso impegnate contemporaneamente a svolgere lavorazioni tra di loro incompatibili (in molti casi sulla stessa imbarcazione).

Un altro profilo critico emerso nelle audizioni effettuate presso la Prefettura di Lucca nel corso della predetta missione è quello attinente all'orario di lavoro, che in parte risulta connesso, per taluni profili, alla tematica del subappalto; in particolare la contemporanea presenza di ditte sui cantieri favorisce le possibili situazioni di abuso circa l'orario di lavoro, che sono suscettibili di diminuire il livello di attenzione degli operatori, con tutti i conseguenti pregiudizi sul piano della sicurezza.

Va segnalato infine un ulteriore elemento, prospettato dal rappresentante della Asl nel corso dell'audizione a Lucca, ossia l'eccessiva frammentazione delle competenze degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e la mancanza di efficaci moduli di coordinamento. Tale tematica è stata analizzata dalla Commissione in maniera approfondita ed è stata anche approvata una relazione intermedia atta a sottolineare tali profili (per la quale si rimanda a quanto riportato più avanti, nel paragrafo relativo alle considerazioni conclusive dell'inchiesta).

Nella missione effettuata a Taranto, in data 7 e 8 ottobre 2007, la Commissione ha svolto attività di accertamento in ordine all'incidente che ha determinato la morte del signor Domenico Occhinegro, schiacciato da due tubi a seguito del malfunzionamento del sistema di arresto automatico del carroponte, analogamente a quanto accaduto un anno prima, il 18 aprile 2006, ad un altro operaio di 33 anni, morto nello stesso reparto.

Nel corso delle audizioni effettuate nella prefettura di Taranto è emerso che si sono verificati precedentemente presso l'azienda in questione incidenti simili, che solo per circostanze fortuite non hanno avuto conseguenze tragiche; in particolare 15 giorni prima dell'ultimo infortunio mortale si è verificato un episodio analogo che fortunatamente non ha avuto effetti dannosi su persone.

Il susseguirsi di incidenti simili nella stessa azienda pone interrogativi circa l'effettiva funzionalità nel caso di specie del servizio di prevenzione e protezione, che avrebbe dovuto integrare il documento di valutazione dei rischi alla luce degli eventi infortunistici simili avvenuti nel reparto di cui trattasi. Sarebbe stata comunque necessaria l'adozione di ulteriori misure preventive, anche alla luce di specifici incidenti pregressi che a prescindere dalle conseguenze derivanti dagli stessi (taluni, come precisato,

sono rimasti senza conseguenze per un mero caso fortuito) avrebbero dovuto focalizzare una maggiore attenzione su taluni profili rilevanti per la sicurezza.

È stato poi effettuato in data 16 ottobre 2007 un sopralluogo presso lo stabilimento Simmel Difesa di Colleferro nel quale si è verificata una violenta esplosione che ha provocato la morte di un dipendente, Roberto Pignalberi, ed il ferimento di un altro operaio, Simone Zaccardelli, che ha riportato ustioni gravi sul 60 per cento del corpo.

A seguito dell'esplosione, si è propagato un incendio che ha provocato il ferimento di altri 11 operai che hanno riportato lesioni lievi, con una prognosi da uno a dieci giorni.

Nel reparto presso cui è avvenuto l'incidente avveniva la miscelazione di due sostanze, ossia la polvere di magnesio, che è infiammabile, con un comburente che è il nitrato di sodio.

Al momento delle audizioni gli organi tecnici non avevano ancora formulato una ricostruzione integrale delle cause dell'incidente; erano tuttavia state formulate ipotesi (da verificare) di malfunzionamento del macchinario oppure di errore umano ascrivibile ad un non completo adempimento da parte del datore dell'obbligo di formazione ed informazione.

La Commissione ha effettuato in data 26 novembre 2007 un sopralluogo presso lo stabilimento della Nestlé di Ferentino, al fine di verificare le condizioni e le strategie poste in essere dalla società in questione, che avevano consentito il raggiungimento di risultati ottimali in materia di prevenzione degli infortuni. Quindi a differenza dei sopralluoghi fin qui evidenziati, volti tutti ad accertare le cause di incidenti sul lavoro verificatesi, nel caso in questione la Commissione ha voluto prendere cognizione di una situazione di eccellenza in materia di sicurezza.

Audizioni in merito ai tragici eventi infortunistici verificatisi presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino

A seguito dei gravissimi incidenti mortali avvenuti presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino la Commissione ha effettuato, in data 10 e 11 dicembre 2007, un sopralluogo a Torino, finalizzato ad acquisire elementi informativi circa il drammatico evento in questione.

Dalle audizioni effettuate presso la Prefettura di Torino è emerso che prima dell'incidente non era stata prestata la sufficiente attenzione ai problemi di manutenzione e che l'attività di controllo aveva subito un allentamento, anche perché lo stabilimento della ThyssenKrupp di Torino era destinato alla dismissione, per il trasferimento dell'attività produttiva a Terni.

Tra l'altro, va evidenziato che presso questa azienda c'era già stato un incendio cinque anni fa, per il quale era stato attivato un procedimento penale conclusosi in primo grado con due patteggiamenti e la condanna con rito abbreviato degli altri imputati e attualmente è in corso il procedimento in secondo grado.

Dalle indagini svolte dalla Commissione è emerso che le cause tecniche dell'incendio appaiono ascrivibili alle perdite d'olio a cui costantemente era soggetto l'impianto in questione e che avevano dato luogo, in precedenza, a continui incendi di portata limitata. Il giorno dell'infortunio mortale è probabile che uno di questi focolai abbia investito uno dei manicotti idraulici posti alla base dell'impianto, determinando una lesione dello stesso e una conseguente perdita d'olio, che si è diffuso in forma nebulizzata nell'ambiente di lavoro (attesa la forte pressione a cui l'olio stesso circolava nel macchinario) dando luogo alla tragica esplosione che ha investito gli operai presenti nell'area.

La pericolosità connessa alle perdite d'olio era stata sottovalutata sia dal datore di lavoro, sia dai tecnici dell'Asl, che erano in varie occasioni intervenuti nell'azienda per attività ispettive.

Dalle verifiche investigative effettuate dai Vigili del fuoco di Torino è risultato che venivano utilizzate dall'azienda 10 tonnellate al mese di olio idraulico per rabboccare le perdite d'olio negli impianti idraulici. Le continue perdite di olio nell'impianto erano di due tipi: trafiletti dai tubi lungo la linea, quindi nelle parti alte, dalle tubazioni, manicotti che perdevano e che erano ovviamente localizzati, e grosse perdite dai pistoni idraulici di sollevamento, normalmente quelli che sollevano le selle per portare il cilindro ad una certa altezza; addirittura, è emerso che in certe situazioni si bloccavano le selle e occorreva un consistente rabbocco d'olio per poterle riattivare. Inoltre, l'olio che si perdeva veniva raccolto in tre zone: in pozzetti, collegati con un tubo ad un serbatoio, detto serbatoio 7, con canalizzazioni da tutta l'azienda; in vasche di metallo, una sorta di «padelle», alte 10 o 15 centimetri in alcune zone che raccoglievano l'olio, e infine lungo la linea dove veniva poi recuperato con segatura e pulizia manuale.

La sottovalutazione da parte dell'azienda e da parte dell'Asl (in fase ispettiva) del rischio connesso alle perdite d'olio costituisce una negligenza di non poco conto, aggravata ulteriormente (relativamente all'Asl) dalla circostanza che attualmente le industrie a rischio di incidente rilevante nella città di Torino, sulla base dell'elenco redatto dalla Regione Piemonte sono solo due: la ThyssenKrupp e la Rockwood Italia SpA – Divisione SILO.

Da quanto è risultato dalle audizioni effettuate dalla Commissione, nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'azienda prima dell'incidente, i tecnici dell'Asl hanno esaminato alcuni rischi, quali il rischio elettrico, il rischio da tagli di alcune parti del corpo, il rischio di ferite, di cadute in cavità, senza tuttavia soffermarsi in alcun modo sugli aspetti connessi alle perdite d'olio, che peraltro potevano essere riscontrate facilmente, sia attraverso una verifica sui macchinari, sia attraverso un confronto con i rappresentanti della sicurezza.

L'azienda poi era perfettamente a conoscenza delle perdite d'olio, provvedendo ad acquistare mensilmente grandi quantità di olio destinate al rabbocco, ma non ha provveduto a svolgere le attività manutentive necessarie per eliminare il suddetto inconveniente.

I piccoli focolai di incendi (determinati dalle perdite d'olio) erano continui, come si evince anche dall'audizione della ditta esterna incaricata della manutenzione degli estintori, che provvedeva continuamente al riposizionamento ed alla ricarica di estintori usati per spegnere focolai che insorgevano continuamente.

Sono inoltre emerse criticità relativamente alle squadre di emergenza presenti in azienda: la norma prevede che ci siano delle squadre d'emergenza, i cui responsabili fino al giugno 2007 erano, nel caso di specie, i capisquadra manutenzione. Questi capisquadra sono stati dimessi o trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Torino e sono stati sostituiti, in varie date, dai capitano della produzione (uno di questi tra l'altro era il signor Rocco Marzo, deceduto durante l'evento). Questa sostituzione ha determinato un grosso problema, perché coloro che hanno sostituito i precedenti responsabili delle squadre di emergenza non avevano alcuna formazione specifica sulle modalità di intervento in caso di incendio.

Infine, va rilevato che il piano di emergenza dell'azienda presentava lacune, che si sono drammaticamente evidenziate anche al momento del tragico evento di cui trattasi.

Acquisizione di documenti

Le tematiche trattate dai documenti acquisiti riflettono, in genere, quelle delle audizioni svolte dalla Commissione plenaria e dalle delegazioni in missione. Molti di questi contributi sono stati illustrati, in sede di audizione, dai soggetti estensori.

2. ANALISI STATISTICA SULL'EFFICACIA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA

a. Premessa

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno degli Infortuni sul lavoro nel corso del 2007 ha portato avanti una intensa attività di richiesta e, quindi, di acquisizione di dati e documenti direttamente presso le autorità istituzionali competenti in tema di controlli e prevenzione degli incidenti negli ambienti di lavoro.

Tale attività se da una parte ha messo in luce la particolare rilevanza di acquisire alcune informazioni direttamente dalle fonti di competenza, senza utilizzare, per così dire, organi di rilevazione intermedia, dall'altra ha offerto anche l'opportunità di far emergere l'esistenza di una certa eterogeneità nell'ambito del patrimonio informativo a disposizione.

Proprio per questo, la Commissione ha ritenuto utile un intervento di ricerca ad hoc a carattere statistico, orientato alla raccolta di dati omogenei e il più possibile armonizzati, da poter utilizzare per la costruzione di

indicatori in grado di consentire analisi al contempo differenziali e comparative, a sostegno sia di scelte sia di azioni mirate, utili e funzionali.

b. Obiettivi del lavoro di ricerca

Riprendendo quanto espresso in premessa, si evince che l'obiettivo principale del lavoro è quello di predisporre un modello di rilevazione per la raccolta di una serie di informazioni armonizzate e disaggregate, a livello territoriale e temporale, da sottoporre a opportuni rispondenti individuati nelle autorità istituzionali con competenza in tema di controlli e prevenzione per ciò che concerne la sicurezza del lavoro.

D'altro canto, il contenuto delle informazioni da raccogliere si sostanzia in primo luogo proprio nell'entità e nel tipo di controlli effettuati nel corso di un anno di calendario e per una serie di anni di riferimento, in modo da poter valutare il loro grado di efficacia e di efficienza, e da consentire un attento monitoraggio nel tempo. Come diretta conseguenza, rispetto alle attività di vigilanza e controllo è stato dunque necessario considerare la loro capacità di produrre effetti, di conseguire gli obiettivi prefissati ponendoli in relazione con la qualità dei risultati raggiunti attraverso un confronto tra quanto atteso e quanto programmato, lasciando aperta la possibilità di costruire indicatori di esito mirati, da analizzare anche in serie storica.

In aggiunta, nella stesura del modello è stata anche tenuta in considerazione l'opportunità di consentire valutazioni sul rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate, individuando variabili il più possibili idonee e rappresentative.

c. Fasi seguite nel corso del lavoro di ricerca

A fronte di obiettivi al tempo stesso di estrema rilevanza, complessità e attualità, nel corso del lavoro di ricerca si è ritenuto di seguire le seguenti fasi:

1. studio del caso attraverso la disamina critica del materiale informativo disponibile sull'argomento a livello internazionale e nazionale;
2. attenta individuazione dei rispondenti (le autorità di competenza);
3. analisi comparativa dei dati già raccolti presso le autorità di competenza;
4. valutazioni sullo strumento e sulla tecnica di rilevazione;
5. stesura del modello di rilevazione;
6. test del modello di rilevazione.

c.1 Studio preliminare

Per quanto concerne la fase di studio e analisi preliminare, sono stati esaminati con attenzione i contenuti dei principali programmi e delle stra-

tegie di azione comunitaria in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché le principali normative europee, del resto ampiamente recepite dalla legislazione italiana; infine, i dati statistici disponibili al fine di una valutazione comparativa dei principali andamenti temporali.

Per quanto riguarda l'Italia, pur non trascurando la disamina generale dell'ampio panorama legislativo a disposizione, l'attenzione è stata focalizzata soprattutto sul *Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626* e successive modificazioni e integrazioni, concernente appunto l'attuazione di diverse direttive della Comunità Europea, tutte riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e sulla più recente *Legge n. 123 del 3 Agosto 2007*, relativa alle misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Da questi punti di partenza è stato possibile da un lato individuare le unità di riferimento per la raccolta delle informazioni, con la massima attenzione per il dettaglio territoriale, dall'altro, come diretta conseguenza, definire i contenuti del modello di rilevazione.

c.2 Individuazione dell'universo dei rispondenti

Nello specifico del presente lavoro è emerso che i rispondenti sono Unità Amministrative, ovvero unità statistiche corrispondenti a Enti delle Pubbliche Amministrazioni con un riferimento territoriale preciso.

Schematicamente l'universo di interesse per le operazioni di raccolta delle informazioni riguarda:

- il complesso delle Aziende Sanitarie Locali (195);
- il complesso delle Direzioni Provinciali del Lavoro (103);
- il complesso dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (103).

Innanzitutto sono state ritenute di fondamentale importanza le 195 Aziende Sanitarie Locali, che per il Sistema Sanitario Nazionale si occupano dell'ampio spettro delle tematiche legate alla Medicina del Lavoro e che ospitano al loro interno i Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

A seguire, sono state considerate le 103 Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) che, fatta eccezione per il Trentino – Alto Adige e per la Sicilia, Regioni autonome a statuto speciale, rappresentano gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e hanno sede in tutti i Capoluoghi di Provincia.

In questo caso, le competenze in tema di vigilanza sono sia di tipo tecnico sia di tipo ordinario, ma non di tipo medico/sanitario; le competenze tecniche riguardano:

- la vigilanza nei cantieri edili;
- la vigilanza congiunta con le Ferrovie dello Stato in materia di sicurezza;
- la vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;

- gli interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- gli accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, etc.;
- il controllo di impianti e apparecchi soggetti alle direttive di mercato
- le verifiche di ascensori e montacarichi;
- i provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Le competenze ordinarie interessano invece:

- la vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale;
- la programmazione e le attività di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale;
- la vigilanza sulle azioni formative e la verifica amministrativa contabile;
- la vigilanza sugli enti di patronato;
- la vigilanza in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali;
- la conciliazione monocratica su richieste di intervento;
- la diffida accertativa per la soddisfazione di crediti patrimoniali.

Infine, sono stati individuati come utili rispondenti i 103 Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco presenti in tutti i Capoluoghi di provincia e che coordinano i vari distaccamenti sub provinciali. A tali strutture spettano poteri di vigilanza specifica ed esclusiva, concernente la prevenzione degli incendi e la protezione antincendio. Più nel dettaglio:

- le verifiche dei layout aziendali;
- le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio;
- i controlli delle vie di esodo;
- i controlli dei compartimenti taglia fuoco;
- le verifiche sui distanziamenti;
- i controlli delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- le verifiche dei sistemi di allarme;
- le verifiche delle misure di protezione passiva;
- i controlli degli Impianti elettrici di sicurezza;
- i controlli dell'illuminazione di sicurezza;
- la gestione dei piani di emergenza.

c.3 Analisi comparativa

Come messo in luce anche in precedenza, una fase significativa del lavoro ha riguardato la disamina del materiale già raccolto e messo a disposizione dalla Commissione, che ha reso possibile un utile confronto e

un intervento sulla qualità della strategia di azione che si stava delineando, anche in termini di aggiustamenti e chiarificazioni.

In modo particolare, sembra utile evidenziare che da questa analisi è emersa la necessità di coinvolgere, in sede di raccolta delle informazioni, anche il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i nuclei di carabinieri ispettorato del lavoro presenti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.

In effetti, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro è stato istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende agricole, industriali, commerciali, negli uffici e, in generale, ovunque è previsto un lavoro salariato o stipendiato. Al personale del Comando nell'esercizio delle proprie funzioni vengono attribuiti i «poteri ispettivi e di vigilanza» necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro, su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

c.4 Valutazioni sul tipo di strumento e sulla tecnica di rilevazione

Questa fase si è svolta contemporaneamente alla definizione dei contenuti e alla stesura del modello di rilevazione, poiché strettamente legata sia alla tempistica della raccolta sia alla natura delle informazioni di interesse.

In relazione alla tempistica, si è ritenuto di considerare uno strumento sufficientemente snello e in grado di consentire un'acquisizione dei dati veloce, senza lasciare troppo spazio all'introduzione di errori nella fase di compilazione. Questo soprattutto riflettendo sul fatto che si tratta necessariamente di un'autocompilazione del modello da parte dei rispondenti, quindi senza il supporto diretto di intermediari, ma con l'inserimento di istruzioni chiare e mirate e l'indicazione di persone di riferimento da contattare in caso di necessità.

In questo senso, il modello di rilevazione ha preso la forma di una scheda schematica che, a fronte di una individuazione ormai chiara dei rispondenti, potrebbe essere compilata direttamente su un supporto informatizzato, presumibilmente un file in formato excel, inviato attraverso la posta elettronica.

Questo consentirebbe di eliminare la fase di registrazione dei dati e gli effetti di distorsione che la caratterizzano, per passare a quella del controllo della qualità ed eventuale correzione delle informazioni immagazzinate.

Per quanto concerne la natura delle informazioni, come si constaterà dalla descrizione dei contenuti del modello riportata in modo dettagliato nel proseguo, malgrado sia caratterizzata da una evidente e in qualche modo inevitabile forte trasversalità dei contenuti richiesti, legata alla portata e alle finalità dell'argomento in esame, è al tempo stesso esclusivamente numerica. In effetti, dopo diverse riflessioni e simulazioni sistema-

tiche, si è ritenuto utile raccogliere solo dati numerici, dando la possibilità ai rispondenti di aggiungere eventualmente stringhe di testo descrittive con il solo scopo di chiarire, commentare, specificare la corretta interpretazione dei numeri inseriti.

Nello specifico, in termini statistici si è pensato a una raccolta di dati preventivamente, almeno in parte, già aggregati dai rispondenti (macro dati e/o meso dati, ma non micro dati), in modo da tenere il più possibile sotto controllo il fastidio o onere statistico a carico di chi è incaricato della compilazione, facilitandogli per quanto possibile un compito comunque gravoso a causa della complessità della materia.

c.5 Stesura del modello di rilevazione

Nella fase di stesura del modello di rilevazione sono state considerate attentamente le peculiarità delle Unità Amministrative rispondenti, individuando uno schema comune e al contempo rappresentando le differenze, soprattutto in termini di competenze in tema di sicurezza sul lavoro.

Più precisamente, sulla base di quanto fino ad ora descritto, si è ritenuto di organizzare file excel distinti per tipo di rispondente (e, quindi, per le Aziende Sanitarie Locali, per le Direzioni Provinciali del Lavoro, per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco).

I contenuti all'interno presentano una linea guida comune, con un dettaglio certamente più ampio per le Aziende Sanitarie Locali che hanno le competenze più numerose. Tutti i dati richiesti si intendono riferiti a un determinato anno di calendario.

Il modello si apre per tutti con la richiesta del numero complessivo delle aziende e degli addetti presenti sul territorio di competenza, in modo da contestualizzare la problematica di interesse e individuare un riferimento utile anche per il calcolo a posteriori di indicatori di sintesi di efficacia e di efficienza, e per rendere possibili controlli incrociati di qualità.

In relazione alle aziende, sono disaggregate per classe di addetti, mentre per gli addetti viene proposta una distinzione per sesso e per posizione professionale (dipendenti; indipendenti). Inoltre, è sembrato utile far indicare l'ammontare di cittadini stranieri tra gli addetti; in effetti, ormai dagli inizi degli anni 80 del secolo scorso, l'Italia da Paese caratterizzato da una forte emigrazione si è trasformata in meta di flussi migratori in entrata. Tra i motivi principali della presenza dei cittadini stranieri in Italia spicca l'inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto in contesti particolarmente rischiosi che potrebbero emergere attraverso questo modello di rilevazione, anche in un'ottica differenziale rispetto ai cittadini italiani.

Passando alle sezioni del modello sull'attività di vigilanza, lo stesso tipo di informazioni è richiesto in relazione alle aziende sottoposte a controllo e/o sopralluogo da parte delle autorità rispondenti, insieme ai dati sul numero dei controlli effettuati e sull'entità del personale impiegato nei controlli.

Riguardo invece agli esiti dei controlli, sono state introdotte le distinzioni in:

- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali di prescrizione con o senza disposizioni;
- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali di sole disposizioni;
- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali senza infrazioni;
- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro e/o dell'apparato dirigenziale;
- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie a carico dei lavoratori;
- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a provvedimenti penali a carico del datore di lavoro e/o dell'apparato dirigenziale;
- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a provvedimenti penali a carico dei lavoratori.

In caso di esiti negativi (con infrazioni e relativi verbali), è stata proposta una classificazione delle possibili cause uguale per le Aziende Sanitarie Locali e per le Direzioni Provinciali del Lavoro:

- problemi di macchine e attrezzature;
- rischi di seppellimento;
- rischi di cadute dall'alto;
- rischi chimici, biologici, fisici;
- rischi igienistici;
- altri problemi legati all'ambiente di lavoro;
- problemi comportamentali, gestionali e organizzativi;
- presenza di lavoratori irregolari;
- altre cause.

Una disaggregazione di cause più specifica è stata invece introdotta nel modello destinato ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, considerando inadeguatezze in tema di:

- layout aziendali;
- manutenzione sui presidi antincendio;
- vie di esodo;
- compartimenti taglia fuoco;
- distanziamenti;
- attrezzature e impianti di estinzione;
- misure di protezione passiva;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- gestione dei piani di emergenza;
- altre cause.

Sempre a fronte di esiti negativi, è richiesto l'ammontare complessivo dei controlli effettuati a scopo di verifica degli adempimenti imposti.

Un'altra sezione comune ai vari tipi di rispondenti è quella che riguarda i corsi di formazione organizzati presso le aziende e le figure professionali formate.

La parte aggiuntiva introdotta esclusivamente nei modelli destinati alle Aziende Sanitarie Locali è invece relativa al riscontro degli infortuni sul lavoro distinti per numero di giorni di prognosi, in modo da enfatizzare e differenziare la gravità, e dei casi di malattie professionali nelle aziende.

In generale, tutte le informazioni sono chieste separatamente per settore di attività economica delle aziende, così da consentire analisi differenziali secondo la seguente classificazione:

- settore agricoltura;
- settore industria metalmeccanica;
- settore industria manifatturiera;
- settore industria chimica;
- settore industria delle costruzioni;
- focus sulla situazione dei cantieri (di cui dell'industria delle costruzioni);
- settore altra industria;
- settore trasporti;
- settore commercio;
- settore altri servizi.

A tutti i rispondenti è dunque richiesto di individuare i settori di attività economica di interesse, considerando le tipologie di aziende presenti sul territorio di competenza, e di compilare i relativi modelli; in aggiunta, è richiesta anche la compilazione del modello relativo alla situazione generale, ovvero all'ammontare totale delle aziende indipendentemente dall'attività economica, al fine di fornire sempre un quadro complessivo e di avere l'opportunità di operare controlli incrociati sull'esattezza dei dati di volta in volta inseriti.

A questo punto è bene ricordare che tra gli obiettivi principali del modello si distingue l'esigenza di un'analisi anche temporale delle informazioni raccolte, indispensabile per garantire un monitoraggio dei fenomeni sotto osservazione, insieme alle valutazioni sull'efficacia e l'efficienza delle azioni messe in opera.

In effetti, in questo senso il fattore tempo risulta determinante e sarebbe opportuno tenerlo sotto osservazione, chiedendo ai rispondenti l'impegno di raccogliere tutte le informazioni fin qui descritte con riferimento a diversi anni di calendario: una proposta potrebbe essere quella di considerare i singoli anni del periodo 2000-2007, in modo da poter contare su una serie storica sufficientemente lunga.

c.6 Test del modello di rilevazione

Questa fase del lavoro, peraltro ancora in itinere, ha rappresentato una tappa di fondamentale importanza che ha inciso soprattutto sulla messa a punto dei contenuti del modello di rilevazione, avendo previsto un riscontro immediato e una revisione attenta in tempo reale dei possibili percorsi di risposta.

A questo riguardo, con le dovute cautele prese nel pieno rispetto della riservatezza del lavoro di ricerca svolto per la Commissione, a soli fini statistici si è fatto ricorso a vere e proprie interviste ai cosiddetti testimoni privilegiati, ovvero a persone molto preparate in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tali persone sono state selezionate nelle Unità Amministrative individuate come rispondenti in diverse parti del territorio italiano, anche se, soprattutto per motivi di tempo, fino ad ora in modo piuttosto circoscritto. In generale, si è trattato a tutti gli effetti di una simulazione del modello di rilevazione che sembra aver sollevato un diffuso interesse e ha messo in luce uno spirito di collaborazione che fa ben sperare nell'acquisizione di risultati di qualità.

In sintesi, è emersa l'estrema utilità delle informazioni richieste che, malgrado la loro forte trasversalità e l'impegno che richiedono nella predisposizione della raccolta, sono state ritenute complete, in grado di costruire indicatori rilevanti in sede di analisi e descrizione dei dati e di far riflettere sull'entità e l'uso delle risorse disponibili.

In aggiunta, l'iniziativa di una raccolta schematica ha sollevato un vivo interesse riguardo possibili azioni costruttive da intraprendere sulla base dell'indicazione data dai risultati: in un momento in cui il tema della sicurezza sul lavoro è più che mai attuale è stata considerata come un'opportunità di fare chiarezza su ruoli e compiti percepiti spesso come sovrapposti e in parte sfocati.

Infine, tale attività di verifica ha fatto emergere la rilevanza del ruolo della formazione in tema di sicurezza sul lavoro, strettamente legata alla condivisione del patrimonio informativo su un argomento così determinante e delicato, al fine di costruire e diffondere una cultura comune della prevenzione negli ambienti lavorativi.

d. Considerazioni conclusive sulla ricerca effettuata

In conclusione, preme sottolineare la funzione strategica che potrebbe essere rivestita dal modello di rilevazione predisposto nell'ambito del lavoro di ricerca richiesto dalla Commissione, ossia quella di creare un sistema armonizzato di raccolta di informazioni in tema di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, nell'ottica di procedere alla costruzione e allo studio di indicatori di sintesi che insieme all'entità, all'incidenza, alla gravità degli infortuni sul lavoro misurino pure l'efficacia e l'efficienza del complesso degli interventi di vigilanza sulle imprese da parte delle autorità competenti.

Una lettura trasversale di questa portata rappresenterebbe senz'altro un valore aggiunto rispetto ai dati statistici attualmente a disposizione e, sulla base degli assunti del lavoro preparatorio, si configurerebbe come un patrimonio informativo fortemente disaggregato a livello sia territoriale sia temporale. Ciò aprirebbe una serie di possibilità di analisi mirate e a carattere differenziale che risulterebbero di grande utilità nell'evidenziare eventuali disomogeneità e, quindi, punti di forza ma anche carenze e arretratezze. In effetti, la forte variabilità che ci si aspetta nei valori degli indicatori calcolati successivamente alla raccolta dei dati potrebbe suggerire e indirizzare azioni di intervento mirate, che agevolerebbero un uso più opportuno anche delle risorse disponibili.

A questo punto non resta che porre la massima attenzione nella delicata fase dell'organizzazione delle operazioni per l'inizio della rilevazione vera e propria, cercando di coinvolgere pienamente i rispondenti, dandogli il supporto necessario e responsabilizzandoli sul proprio ruolo di detentori delle informazioni di base, in modo da riuscire a coordinare una raccolta di dati nel pieno rispetto delle regole della qualità statistica.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Uno dei punti critici emersi attiene alla problematica del coordinamento dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza. Già nella XIV legislatura la Commissione segnalò che il previsto «coordinamento, tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è pienamente operante, sia pure con sfumature territoriali diverse».

Nella relazione intermedia approvata nella XV legislatura (in particolare nella seduta del 20 marzo 2007) la Commissione ha segnalato l'esigenza di emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni nel rispetto dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n 400, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, un atto normativo secondario – nella forma di un decreto ministeriale o di un D.P.C.M. – ovvero di una direttiva, contenente disposizioni volte ad armonizzare, razionalizzare e coordinare le competenze istituzionali, a livello centrale e a livello locale, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, nonché a garantire indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale.

La prospettiva sottesa a tale proposta si incentra sulla necessità di ottenere un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed un parziale superamento dei limiti derivanti dalle carenze strumentali e di organico.

Successivamente all'approvazione della proposta di relazione intermedia sono stati effettuati due interventi normativi in materia, uno costituito dall'articolo 4 della legge n. 123 del 2007 e l'altro dai D.P.C.M. 17 dicembre 2007 e 21 dicembre 2007, con i quali è stata ridefinita la disciplina del coordinamento, incentrando la relativa funzione nel comitato regionale. È stata modificata la composizione di quest'ultimo, prevedendo la partecipazione di tutti gli assessori regionali competenti, e si sono discipli-

nate più in dettaglio le funzioni e le modalità operative del comitato medesimo. Si è, tra l'altro, prevista l'istituzione, presso ogni comitato regionale, di un ufficio operativo, composto da rappresentanti degli organi di vigilanza, al fine della pianificazione del coordinamento delle rispettive attività e dell'individuazione delle priorità a livello territoriale.

Tale revisione appare coerente – come già precisato – con le conclusioni già avanzate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura, nonché dalla Commissione operante nella XV legislatura, nella relazione intermedia del 20 marzo 2007, le quali rilevavano l'esigenza sia della costituzione di una struttura di coordinamento tra i vari assessorati regionali interessati al settore della sicurezza (cioè, degli assessorati competenti in materia di lavoro pubblico e privato, salute, politiche sociali, formazione professionale) sia dell'attribuzione in forma stabile (alla medesima struttura) di personale specialistico.

Naturalmente, l'attivazione piena del coordinamento potrebbe consentire un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed un parziale superamento dei limiti dovuti alle carenze strumentali e di organico, carenze che, in molti casi, restano gravi.

Ai profili critici del coordinamento qui tratteggiati è sottesa una problematica ancora più ampia, concernente l'attuale assetto delle competenze in materia di sicurezza – in primo luogo, di quelle relative alla prevenzione – e la loro possibile revisione.

Poiché, com'è noto, la riforma sanitaria del 1978 attribuisce in via principale al Servizio sanitario nazionale le funzioni suddette, nell'attuale dibattito si pone il problema dell'eventuale coinvolgimento – e in quali termini – di altre amministrazioni pubbliche nell'attuazione di tali compiti.

È utile inoltre evidenziare che l'articolo 117 della Costituzione ha attribuito alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», creando un vastissimo dibattito dottrinario e non poche incertezze interpretative, dovute soprattutto alla scarsa chiarezza di tale espressione ai fini dell'esatta definizione dei reali settori di attività in cui Stato e regioni sarebbero stati chiamati ad intervenire nel rispetto delle reciproche potestà.

Al riguardo viene in rilievo la considerazione per la quale la fissazione da parte dello Stato dei livelli minimi essenziali non è in grado, di per sé, di offrire piena garanzia per un'equilibrata produzione normativa a livello locale, la quale potrebbe ben portare ad una competizione al «ribasso» degli *standard* di sicurezza.

Senza soffermarsi, inoltre, sui profili di interferenza della materia lavoristica con quella dell'«ordinamento civile» (assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato), che hanno indotto in talune circostanze la Corte costituzionale a ricorrere al cosiddetto criterio di prevalenza o anche allo strumento della leale collaborazione, si ritiene tuttavia necessario sottolineare, in ordine alla specifica materia antinfortunistica, che in molti casi tale legislazione settoriale risulta caratterizzata dalla previsione di sanzioni penali per le ipotesi di violazione della stessa, le quali sono as-

segnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in virtù del principio costituzionale della riserva di legge statale di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativamente in particolare alla materia dell'«ordinamento penale».

Alla luce di tale quadro articolato, caratterizzato da una serie di «interferenze» tra la sfera legislativa esclusiva statale e quella concorrente, appare quanto mai opportuna una ridefinizione dei criteri di riparto relativi alla materia della tutela e sicurezza del lavoro – orientata nella direzione dell'attribuzione allo Stato di una competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro – tale da consentire una semplificazione e razionalizzazione delle competenze in questione e una maggiore chiarezza, funzionale ad una maggiore e più efficace tutela.

Occorre poi procedere ad una riflessione in ordine al ruolo dell'Inail, anche in considerazione delle notevoli risorse organizzative e finanziarie dell'Istituto.

Quest'ultimo, nell'ordinamento vigente, può esercitare funzioni di prevenzione solo attraverso meccanismi complessi di convenzione con le regioni, fatta eccezione per alcune competenze specifiche, come la gestione delle misure premiali e degli interventi finanziari in favore delle imprese.

Analoghi limiti presenta l'attività dell'Istituto anche con riferimento al campo della riabilitazione. Come evidenziato anche nella relazione finale approvata dalla Commissione nella XIV legislatura, risulta eloquente il caso della convenzione stipulata tra l'Istituto e la regione Sicilia, in base alla quale è stata affidata al primo la «presa in carico» del lavoratore infortunato sino al completamento della riabilitazione (mentre, in via diretta, l'Inail è competente solo per le prime cure, essendo poi la fase successiva di pertinenza del Servizio sanitario nazionale). Nella regione si è registrata, rispetto al periodo precedente la convenzione, una riduzione del periodo di comporto da 34 a 25 giorni.

Tale dato induce a riflettere sulle attuali possibilità di innalzare il livello qualitativo e quantitativo della prevenzione e della riabilitazione, anche a prescindere da un incremento significativo (che pure in molti casi è necessario) delle risorse umane ed organizzative delle amministrazioni pubbliche.

Altri elementi di riflessione in merito sono forniti dalle disponibilità finanziarie dell'Inail. Esso presenta un avanzo di amministrazione annuo pari a circa 1,5-2 miliardi di euro, mentre le risorse complessive dell'Istituto vincolate presso il Ministero dell'economia e delle finanze risultano attualmente pari a circa 12,5 miliardi di euro.

Tali risorse dovranno essere utilizzate in modo selettivo, al fine, cioè, di attuare politiche di prevenzione in materia di sicurezza, nonché di ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento, a quest'ultimo riguardo, all'ambito delle malattie professionali.

Come evidenziato anche nella relazione finale approvata nella XIV legislatura, per le politiche di prevenzione, basti pensare alle misure già

attualmente di competenza (almeno in via principale) dell'Inail, quali la differenziazione delle tariffe premi secondo un criterio di *bonus-malus* (cioè, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell'impresa) ed il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione (sempre in materia) da parte dei lavoratori.

Riguardo a quest'ultimo profilo, si deve sottolineare che la riforma di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 ha posto i più rilevanti problemi di adeguamento per le piccole, medie e micro imprese e per i settori agricolo e artigianale. Le difficoltà incontrate da tali soggetti appaiono di ordine sia economico che organizzativo. Per esempio, l'adempimento ad alcuni obblighi (come quello della valutazione dei rischi) richiede il ricorso a capacità professionali e tecniche non facilmente reperibili e aventi, talora, un costo elevato rispetto alla qualità del servizio.

È, dunque, con riferimento particolare a quest'ambito di imprese – come già rilevava, nelle proprie conclusioni, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura – che occorrerebbe rifinanziare e sviluppare le misure premiali e di sostegno e quelle di prevenzione, procedendo anche ad un attento esame degli esiti sin qui sortiti degli interventi finanziari. La disciplina di delega (di cui alla citata legge n. 123 del 2007), in conformità a tali orientamenti, prevede appunto che il finanziamento, da parte dell'Inail, degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro sia concentrato in favore delle piccole, medie e micro imprese e stabilisce il principio della semplicità delle procedure.

Un altro punto critico relativo alla tematica della sicurezza sul lavoro, anch'esso sottolineato nella relazione intermedia del 20 marzo 2007, attiene alle quote minime di spesa sanitaria regionale da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.

In merito alle risorse finanziarie delle aziende sanitarie locali, la Commissione ha riscontrato come non vi sia un riferimento preciso nella relativa programmazione e, in particolare, nella definizione dell'entità della dotazione da riservare alla prevenzione nel settore della sicurezza.

Si ricorda che, sia nell'attuale quadro sia in passato, diverse disposizioni programmatiche, contenute in provvedimenti legislativi, nei piani sanitari nazionali o nelle intese tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, hanno previsto la destinazione di determinate quote di spesa sanitaria al settore della prevenzione.

In particolare, nel piano sanitario per il triennio 2006-2008, di cui al D.P.R. del 7 aprile 2006, al punto 2.7 è prevista una quota del 5% da destinare alla prevenzione, complessivamente considerata.

Come evidenziato anche nella predetta relazione intermedia, sussiste l'esigenza che venga definito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Potrebbe altresì essere configurato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, che vada a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Per quel che concerne i profili attinenti alla formazione (esaminati in maniera specifica nella seduta del 25 settembre 2007, nel corso della quale il senatore Poli ha illustrato una proposta di relazione intermedia inerente alla tematica di cui trattasi) uno dei motivi fondamentali della non completa applicazione del decreto legislativo n.626 del 1994 va individuato nella inadeguatezza tecnico-professionale (rispetto ai profili attinenti alla sicurezza) di molte imprese del tessuto produttivo, a cominciare dalle piccole e medie imprese. La possibilità concessa della «autocertificazione» della valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti, indipendentemente da tipo e dimensione dei rischi effettivi, non ha contribuito alla sensibilizzazione degli imprenditori.

Come emerge anche dalla predetta proposta di relazione intermedia illustrata dal relatore senatore Poli, è opportuno stimolare la sensibilità degli imprenditori, a cominciare dalle piccole e medie imprese, rispetto ai costi diretti ed indiretti connessi ai danni da infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Occorre convergere su una logica «tripartita» della prevenzione, in base alla quale l'organismo di controllo (Asl principalmente), l'imprenditore ed i lavoratori possano avere un momento di confronto sui principi e sulle regole, evitando al massimo conflittualità e scontri rispetto alla tutela della salute dei lavoratori.

Si deve inoltre creare un circuito culturale della prevenzione che grazie ad *Internet* e ad altri sistemi comunicativi possa relazionare tutti gli interessati.

Come è emerso anche dalla predetta proposta di relazione elaborata dal senatore Poli nonché dalle audizioni del dottor Maddalena della Procura di Torino, audito nel corso della missione a Torino (effettuata dalla Commissione a seguito degli incidenti avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 presso lo stabilimento ThyssenKrupp) occorre inoltre prevedere un serio e rigido sistema di incompatibilità, che vieti qualsiasi forma di «consulenza» alle imprese, non soltanto da parte del personale che esercita attività ispettiva per i rischi da lavoro, ma da parte di tutto il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl dello stesso territorio.

Il benessere sul luogo di lavoro deve essere inteso come leva del miglioramento delle prestazioni dell'economia e delle imprese, della crescita economica e del miglioramento delle condizioni di vita delle persone. In questo contesto deve essere inserita tutta una serie di iniziative tese a:

- diffondere e garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere gli operatori economici attraverso iniziative mirate alla diffusione della responsabilità sociale.

Forte, in questo contesto, dovrà essere il ruolo degli enti istituzionali coinvolti, che in qualità di attori promuoveranno la partecipazione, il confronto, la concertazione e la cooperazione istituzionale come elemento indispensabile nella messa a regime di tutte le azioni prospettate, coinvolgendo altresì le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Occorre, come emerge anche dalla proposta di relazione intermedia illustrata dal senatore Poli, mettere in atto tutti gli strumenti idonei a promuovere la cultura della sicurezza e a prevenire gli incidenti sul lavoro (formazione, educazione, sostegno alla stipula di accordi con Enti ed Organizzazioni, misure che favoriscano la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti pubblici, incentivi e agevolazioni alle imprese).

Un intervento innovativo è quello relativo alla responsabilità sociale delle imprese, che è da intendere come strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, per il miglioramento della competitività del sistema produttivo e per la coesione sociale (responsabilità promossa attraverso strumenti tesi alla diffusione di informazioni sulla tematica e all'organizzazione di momenti formativi).

L'obiettivo finale è il sostegno alle imprese che operano nella regolarità e subiscono un'iniqua concorrenza, nonché la promozione di una cultura condivisa di «qualità» del lavoro, di definizione di un quadro di incentivi per le aziende che intendano dotarsi di buone prassi e del marchio di qualità sociale.

Potrebbe essere opportuno valutare:

– la possibilità di prevedere riduzioni fiscali o altre forme di incentivazione come la stipula di convenzioni con istituti di credito, finalizzate alla concessione di linee di finanziamento agevolate ad aziende che intendano iniziare il percorso di certificazione e che, durante l'iter e nel periodo di mantenimento, vogliano effettuare investimenti per l'adeguamento del sistema «sicurezza sul lavoro».

– la possibilità di riconoscere punteggi specifici, da parte di enti pubblici, in occasione di appalti, a favore di imprese in possesso di marchi di qualità sociale.

Scuole e università dovranno promuovere la consapevolezza del rischio e integrare la sicurezza sul lavoro nel sistema dell'istruzione, preparando i giovani al loro primo giorno di lavoro e alle loro responsabilità in materia nelle loro future carriere.

Un punto cruciale per quanto riguarda la gestione del sistema sicurezza è rappresentato dal sottosistema informativo, cioè da quella parte del sistema organizzativo che presiede alla raccolta, gestione ed utilizzo delle informazioni che, come noto, crescono di pari passo all'aumento della complessità del sistema.

In sostanza, sul piano operativo, le tre principali esigenze sono: individuare metodi e strumenti per supportare sia i percorsi per promuovere il coinvolgimento dei soggetti, sia per integrare il piano operativo con la formazione; individuare e progettare strumenti idonei a supportare la gestione

del sistema sicurezza e la condivisione delle risorse; progettare strumenti e metodi per la raccolta e la gestione delle informazioni.

Sarebbe inoltre opportuno provvedere alla creazione di una infrastruttura informativa-informatizzata, che, anche con il supporto della rete *internet*, favorisca lo sviluppo di sistemi di scambio informazioni (strumenti di comunicazione), gestione delle informazioni (sistemi per la gestione delle basi di dati), informatizzazione di procedure operative (*software* specificamente sviluppato).

Occorre, in merito alla formazione, sottolineare che l'Ispepl ha predisposto alcuni strumenti di valenza generale, che dovrebbero costituire un riferimento per i formatori e per le aziende, quali: la definizione di pacchetti didattici (relativi, in particolare, ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori ed ai medici competenti); l'allestimento di alcuni archivi, consultabili gratuitamente sul sito dell'Istituto. Tra questi ultimi, si segnala la banca dati riguardante i «profili di rischio di comparto», la quale raccoglie le informazioni sui pericoli in ogni singola fase del ciclo produttivo (direttamente osservato in un insieme di imprese che rappresentano il comparto sul territorio); in particolare, l'archivio concerne l'ambito, articolato in più di 100 comparti, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e dei pubblici servizi. Altre due banche dati dell'Ispepl di grande rilievo riguardano, rispettivamente: le soluzioni tecnico-organizzative per la riduzione del rischio; le buone pratiche rispetto alle esposizioni lavorative.

Nell'ambito della cooperazione per la sicurezza, occorre poi senz'altro promuovere e sostenere la formazione svolta a cura degli organismi paritetici e definita in forma congiunta (cioè, concordata tra l'impresa e le organizzazioni sindacali).

Dalle considerazioni sin qui svolte in materia di formazione, si possono trarre almeno due conclusioni.

La prima è relativa all'esigenza di un elevamento del livello quantitativo e qualitativo della formazione in materia di sicurezza. I relativi moduli di base dovrebbero essere inseriti in via obbligatoria in ogni percorso di formazione professionale. Inoltre, come già evidenziato, la cultura della sicurezza sul lavoro ha bisogno di trovare spazio nei programmi scolastici ed universitari, nell'ambito della sempre più stretta interrelazione tra istruzione e lavoro. Quest'ultimo inserimento dovrebbe naturalmente essere operato in termini differenziati: in particolare, con la trattazione di alcuni elementi di base nell'istruzione obbligatoria ed un approfondimento successivo, soprattutto nei percorsi scolastici in cui gli allievi siano esposti a rischi (in specie per la frequentazione di laboratori). Inoltre, occorre valutare in quali termini estendere gli obblighi di formazione ad alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare agli artigiani.

La seconda osservazione concerne la necessità di una certificazione della formazione acquisita in materia di sicurezza. Quest'esigenza potrebbe essere pienamente soddisfatta con l'introduzione di un'apposita sezione nell'ambito del «libretto formativo del cittadino» (istituito ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Tale documento con-

sentirebbe una verifica dell'intera formazione in materia di sicurezza acquisita dal lavoratore (nonché, distintamente, dai rappresentanti per la sicurezza), costituendo uno strumento di conoscenza importante sia per il datore (e più in generale per l'azienda) sia per gli organi di prevenzione e di vigilanza.

Per le altre considerazioni inerenti alla tematica della formazione e prevenzione si rinvia alla proposta di relazione intermedia illustrata dal senatore Poli nella seduta del 25 settembre 2007.

Va infine rilevato, per quel che concerne la formazione, che gli ultimi interventi normativi in materia sembrano in parte soddisfare le esigenze rilevate dalle attività di inchiesta parlamentare. Si ricorda che la legge n. 123 del 2007 ha tra l'altro: previsto (in via sperimentale, per il biennio 2008-2009) l'istituzione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro, in relazione alle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza; disposto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione avviino progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, la Commissione ha posto particolare attenzione ad alcuni profili critici generali. Si è riscontrato, in primo luogo, che mancano dati precisi sul numero di rappresentanti per la sicurezza attualmente operanti (in base a designazione od elezione) e che comunque l'istituto non è stato ancora attuato in molte imprese. Inoltre, nella ricognizione delle varie realtà territoriali ed aziendali, si è costatata una prassi molto diffusa, in base alla quale tali rappresentanti sono scelti dalle rappresentanze sindacali aziendali, e la designazione, in genere, ricade su soggetti che fanno parte delle medesime rappresentanze. I profili problematici presenti in tale materia (risolti in parte dalla disciplina di cui alla legge n. 123 del 2007, come sarà evidenziato più avanti) sono ascrivibili anche alla circostanza che il decreto legislativo n. 626 del 1994 non prevede in modo tassativo il sistema di elezione da parte dei lavoratori; inoltre suscita perplessità la commistione fra i rappresentanti per la sicurezza e quelli sindacali, in quanto il settore della sicurezza dovrebbe, per la sua peculiarità e delicatezza, restare estraneo alle logiche ed alle duttilità delle relazioni sindacali. In particolare, i rappresentanti per la sicurezza sono preposti alla tutela di un unico «bene», che non può essere oggetto di cedimenti, scambi o compromessi, mentre le organizzazioni sindacali e le loro rappresentanze possono essere indotte a privilegiare altri interessi (come la difesa dei posti di lavoro o l'incremento dei trattamenti economici).

Occorre rilevare che, di recente, la legge n. 123 del 2007 ha adottato alcune misure che appaiono ispirate proprio all'ordine di considerazioni e di esigenze summenzionato, e che era stato già espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura.

In particolare, l'articolo 3 della legge n. 123 ha statuito che il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, qualora sia individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo, sia «di norma» eletto dai lavoratori. Inoltre, si è previsto che l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto), salvo diverse determinazioni da parte della contrattazione collettiva, avvenga «di norma» in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale (*election day*). L'attuazione di tale criterio – già auspicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura – è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il tema dei rappresentanti per la sicurezza è riconducibile a quello più generale della partecipazione dei lavoratori e dei loro organismi ed associazioni alla prevenzione.

Come evidenziato anche nella relazione finale approvata nella XIV legislatura, gli organismi paritetici non hanno ancora raggiunto una dimensione soddisfacente, sotto il profilo non solo del numero di articolazioni territoriali esistenti, ma anche del livello qualitativo e quantitativo delle loro relazioni con le imprese ed i lavoratori.

L'esperienza di bilateralità nel campo edile – in cui i comitati paritetici effettivamente erogano informazioni, formazione ed assistenza tecnica in favore delle imprese e dei sindacati – resta un modello che, di fatto, ancora deve essere mutuato dagli altri settori.

È, tuttavia, importante ricordare che l'articolo 7 della legge n. 123 del 2007 ha stabilito un ampliamento delle funzioni degli organismi paritetici, prevedendo che essi possano effettuare sopralluoghi, intesi a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza, informando dei relativi esiti la competente autorità di coordinamento.

L'introduzione di tale norma discende indubbiamente dalla concezione degli organismi bilaterali come un importante strumento di cooperazione e, conseguentemente, di formazione e prevenzione in materia di sicurezza.

Gli stessi profili della cooperazione e della partecipazione presentano rilevanti peculiarità ed esigenze per la fattispecie, già menzionata, delle imprese appaltatrici e fornitrici che operano all'interno delle strutture del committente.

Il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha posto alcuni obblighi di cooperazione e coordinamento (in materia di sicurezza) a carico del datore, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, mediante contratto di appalto o di opera, ad altre imprese o a lavoratori autonomi. Con alcuni recenti interventi normativi¹ si è ampliata tale disciplina, prevedendo: l'obbligo, per il datore di lavoro, nella fattispecie summenzionata, di ado-

¹ Cfr. l'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e gli articoli 3 e 6 della legge n. 123 del 2007.

zione di un unico documento di valutazione dei rischi (il quale indichi le misure adottate per eliminare le interferenze), nonché il principio che il committente sia responsabile in solido con l'appaltatore o il subappaltatore per i danni per i quali il lavoratore (dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore) non sia coperto dal regime assicurativo dell'Inail; l'uso di una tessera di riconoscimento per il personale occupato in attività in regime di appalto o subappalto. Si è altresì disposta l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

In via generale, sussiste, tuttavia, l'esigenza di: un'estensione ai contratti di somministrazione ed alle formule contrattuali atipiche dell'intera disciplina summenzionata; un coordinamento all'interno dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (dei diversi datori) ed all'interno dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Riguardo a questi ultimi, occorre altresì attuare il principio di delega che prevede l'istituzione dei rappresentanti di sito produttivo².

Riguardo all'ambito soggettivo, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha esteso ai soggetti titolari di un contratto di «lavoro a progetto» l'applicazione della normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo n. 626), nell'ipotesi, naturalmente, in cui la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Tale ampliamento del campo soggettivo di applicazione costituisce indubbiamente un elemento di grande rilevanza, che si iscrive nel processo di ridefinizione complessiva delle tutele dei lavoratori atipici. In tale ambito, la disciplina sulla sicurezza è stata giustamente individuata tra i profili di tutela fondamentali (si sottolinea, al riguardo, che l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 comporta l'estensione anche degli obblighi di informazione e di formazione). Sembra, peraltro, opportuna un'estensione anche in favore di altre forme di rapporto professionale e lavorativo atipico (anche perché il lavoro a progetto resta comunque solo una specie del genere più ampio delle collaborazioni suddette).

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina di delega di cui alla citata legge n. 123 del 2007 prevede l'introduzione di una normativa sulla sicurezza anche per gli altri collaboratori in forma coordinata e continuativa e per i lavoratori autonomi e che lo schema di testo unico presentato dal Governo nella XIV Legislatura (il cui *iter* non fu completato)³ estendeva parte della disciplina sulla sicurezza ai componenti dell'impresa familiare (impresa di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile).

Con riferimento al lavoro atipico, occorre peraltro segnalare una tendenza, presente in alcune esperienze, ad incaricare lavoratori precari – non radicati nel contesto aziendale e sindacale e, quindi, di fatto meno tutelati

² Tale principio di delega è posto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge n. 123 del 2007.

³ Lo schema venne presentato dal Governo alle Camere il 12 aprile 2005 e fu poi ritirato.

– dello svolgimento di attività nocive: è un problema che le parti sociali – oltre che il legislatore – devono prendere in considerazione ed affrontare con onestà e rigore.

Un'altra criticità sulla quale si richiama l'attenzione è quella attinente ai processi di dismissione, che spesso comportano un abbassamento dei livelli di manutenzione sugli impianti (con tutti i conseguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, evidenziati drammaticamente anche dall'incidente avvenuto presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino) e in generale un abbassamento degli *standard* di sicurezza.

Si pensi, sempre riguardo al caso Thyssen, che durante il processo di dismissione i capisquadra di manutenzione erano stati dimessi o trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Torino e che gli stessi erano stati sostituiti dai capituono della produzione (uno di questi tra l'altro era il signor Rocco Marzo, deceduto durante l'evento). Questa sostituzione ha determinato un grosso problema, perché coloro che hanno sostituito i precedenti responsabili delle squadre di emergenza non avevano alcuna formazione specifica su come intervenire in caso di incendio.

Occorrerebbe valutare la possibilità di introdurre in sede legislativa un obbligo per le imprese in dismissione di valutare specificamente i profili attinenti alla sicurezza in un documento da trasmettere agli organi competenti per il controllo, che a loro volta dovrebbero verificarne l'idoneità.

Schema di delibera di pubblicazione degli atti

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», delibera di rendere pubblici:

- a) gli atti e i documenti d'archivio formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta;
- b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni.

La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

La Commissione dà mandato all'Ufficio di segreteria della Commissione di dare corso alla presente delibera, entro i tempi tecnici richiesti per tale tipo di attività – eventualmente, se necessario, proseguendo le attività di catalogazione, informatizzazione e archiviazione degli atti anche oltre la fine della legislatura in corso – provvedendo al successivo versamento all'Archivio storico del Senato della Repubblica.

All'Ufficio di segreteria della Commissione resta altresì affidato il compito della custodia degli atti e documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al summenzionato versamento all'Archivio storico.

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione, anche attraverso il sito *Internet* del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute ed alla relazione finale, nonché all'indice generale dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

